

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	11
GIUSTIZIA (II) .....	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	76
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	86
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	92
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	93
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	94
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	109
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI .....	»	113
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	115



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 325 ( <i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
--	---

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’Interno Nicola Molteni.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**Atto n. 325.**

*(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto in titolo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all’odierna seduta in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.

Avverte, quindi, che le Commissioni riunite I e IX avviano oggi l’esame, ai fini del

parere al Governo, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325).

Ricorda che il termine per l’espressione del parere sul provvedimento è fissato al 10 dicembre prossimo.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, rileva preliminarmente come lo schema di decreto in esame sia stato predisposto in attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che, all’articolo 5, ha istituito l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto-legge, l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia sono definiti da un apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), sentito il CIC

(Comitato interministeriale per la cybersicurezza).

Ricorda al riguardo che l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 disciplina il potere regolamentare dell'Esecutivo, individuando una precisa tipologia dei regolamenti del Governo, riconoscendo la categoria dei regolamenti ministeriali ed interministeriali. La disposizione ha dettato anche una disciplina formale dei regolamenti, stabilendo che essi siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.

Sottolinea che il medesimo regolamento disciplina la composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 rechi le principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel provvedimento.

L'articolo 2 definisce l'oggetto del regolamento, ossia la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché la relativa macrostruttura.

L'articolo 3 elenca i principi cui l'attività dell'Agenzia dovrà ispirarsi, nell'ottica del più efficace conseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sul piano generale, osserva come tale previsione riprenda lo spirito di fondo di una corrente legislativa ormai consolidata nel nostro ordinamento, volta a recepire in norme scritte principi e buone pratiche amministrative e manageriali attenti al raggiungimento di obiettivi piuttosto che alla rigida previsione ordinamentale e all'attribuzione di specifiche prerogative.

La relazione illustrativa dello schema precisa che il modello organizzativo preso a esempio nella redazione dello schema in esame è quello della Banca d'Italia.

L'articolo 4 definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia. Per quanto riguarda gli organi dell'Agenzia, il comma 1 fa rinvio a quelli individuati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2011, ossia il

Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 2 definisce gli uffici di livello dirigenziale generale, denominati Servizi generali, articolati in Divisioni.

Ai sensi del comma 3 tali Servizi sono istituiti nel numero di sette, entro il limite massimo di otto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021. I Servizi sono strutture di livello dirigenziale generale, a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze del Direttore generale ed operano sulla base degli indirizzi dallo stesso formulati.

Le Divisioni sono istituite per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi. Le Divisioni operano, di norma, all'interno dei Servizi e, in ragione della complessità delle funzioni svolte, possono anche rivestire la natura di strutture di livello dirigenziale non generale (Divisioni di maggiore complessità). In tale ipotesi, è previsto che possano essere istituite – secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 – nel numero massimo di trenta. In sede di prima applicazione, fino alla rideterminazione della dotazione organica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021, non possono essere istituite, secondo quanto previsto dal comma 4, più di ventiquattro Divisioni di maggiore complessità.

Il comma 5 rinvia a provvedimenti del Direttore generale per quanto concerne la definizione del numero delle Divisioni, le funzioni e le rispettive competenze, le dotazioni di risorse umane e strumentali, l'eventuale riorganizzazione delle strutture, nonché l'eventuale costituzione di gruppi di progetto, studio o ricerca, di strutture di missione temporanea di livello dirigenziale e di unità di progetto non aventi natura dirigenziale. Per le ultime due strutture si prevede che siano istituite nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia.

Ai sensi del comma 6, nell'ambito di un Servizio, laddove la complessità delle tematiche trattate richieda la previsione di

una specifica figura manageriale, può essere prevista la posizione di Vice Capo Servizio. Come per i Servizi, e secondo i medesimi criteri, può essere prevista la posizione di Vice Capo Divisione. In entrambi i casi a queste posizioni è preposto personale dell'Agenzia.

Ai sensi del comma 7 con provvedimento del Direttore generale sono disciplinati i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, dei titolari dei Servizi e delle Divisioni.

L'articolo 5 disciplina le funzioni e i poteri del Direttore generale dell'Agenzia.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, il comma 1 precisa che il Direttore generale è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata in materia di cybersicurezza, se istituita, e il comma 2 stabilisce che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e la rappresentanza esterna.

Inoltre, ai sensi del comma 3, il Direttore generale:

cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni nazionali e con i soggetti pubblici e privati, con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea, nonché con le organizzazioni estere ed internazionali;

svolge le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la cybersicurezza e vi partecipa anche con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza;

partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), per quanto riguarda la gestione delle situazioni di crisi di natura cibernetica a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri;

presiede il Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), il Tavolo di coordinamento interministeriale nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS) istituiti presso l'Agenzia;

sottoscrive i contratti, ove non siano espressamente delegati i Capi dei Servizi competenti ovvero altro personale dell'Agenzia.

Oltre alle suddette funzioni, il Direttore generale svolge i compiti relativi al funzionamento interno dell'Agenzia ed in particolare adotta, sentito il Vice direttore generale:

i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Agenzia;

la pianificazione strategica dell'Agenzia, individuando gli obiettivi da conseguire da parte dei Capi servizio;

i provvedimenti relativi a nomine, promozioni, assegnazioni, trasferimenti e incarichi del personale;

i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse strumentali;

il bilancio preventivo e consuntivo.

Inoltre, il Direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi del CID e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organismi che presiede.

Il Direttore generale, nello svolgimento delle sue funzioni, è supportato, ai sensi del comma 4, dal Gabinetto, nonché dagli altri Servizi e articolazioni dell'Agenzia.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 5, il Direttore generale può istituire una o più strutture di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Di tali strutture di *staff* lo schema di regolamento ne individua due possibili: una segreteria particolare e un ufficio relazioni esterne e comunicazione.

Il comma 6 prevede che il trattamento economico del Direttore generale sia disciplinato nell'ambito del regolamento del personale dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021. Segnala che il relativo schema di regolamento (Atto del Governo n. 326), all'esame della XI Commissione Lavoro, demanda la definizione del trattamento economico del

Direttore generale e del Vice Direttore generale ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne preveda l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilità rivestiti, a quello in godimento da parte, rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale della Banca d'Italia.

L'articolo 6 disciplina le funzioni del Vice Direttore generale dell'Agenzia, al quale è attribuito il ruolo di coadiuvare il Direttore generale nella direzione dell'Agenzia e di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

È quindi previsto che, oltre alle funzioni vicarie, il Vice Direttore generale, sulla base di apposito provvedimento del Direttore generale, possa esercitare tutte le specifiche funzioni attribuitegli e sovrintendere e coordinare i Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia. Sulla base di specifica delega del Direttore generale, inoltre, può presiedere il Nucleo per la cybersicurezza, il Tavolo perimetro, il Comitato tecnico di raccordo e il Comitato tecnico-scientifico.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni del Vice Direttore generale, è prevista, inoltre, l'istituzione, a diretto supporto, di una o più articolazioni, istituite con provvedimento del Direttore generale.

In caso di assenza o impedimento del Vice direttore, il Direttore generale individua con proprio provvedimento un Capo servizio con funzioni vicarie.

Il trattamento economico del Vice Direttore è disciplinato dal regolamento di cui di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021.

L'articolo 7 reca la disciplina del Collegio dei revisori dei conti, cui spetta il compito di esercitare i poteri di controllo sull'attività dell'Agenzia.

Il Collegio è composto da:

un magistrato della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede;

un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, componente effettivo;

un ulteriore componente effettivo e un componente supplente, scelti entrambi

tra soggetti, in servizio o in quiescenza, appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'Avvocatura dello Stato, ovvero tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari o tra alti dirigenti dello Stato.

Il presidente e i componenti del Collegio, nominati con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I loro compensi sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Direttore generale. Essi sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Dal punto di vista delle funzioni, il Collegio:

effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e formula le proprie osservazioni;

svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;

esprime, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio preventivo e sul rendiconto annuale;

esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente.

L'articolo 8 reca norme sul sistema di controllo dell'Agenzia e, in particolare, sul funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ricorda al riguardo che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica.

L'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici ammi-

nistrativi; valida la Relazione sulla *performance*, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché all'utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.

L'OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della *performance* organizzativa e individuale: in particolare, formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della *performance* organizzativa.

I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione (singolarmente o in forma associata) tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale.

Dal punto di vista della composizione, la norma rimette al provvedimento del Direttore generale la scelta sulla composizione monocratica o collegiale dell'OIV.

Come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto in esame, « tale scelta è stata determinata in considerazione del primo avvio dell'Agenzia e, dunque, dell'esigenza di poter adeguare la natura monocratica o collegiale dell'OIV alla graduale crescita dell'ente, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal decreto-legge e dal sistema di *governance* dell'Agenzia ».

Per l'esercizio delle sue funzioni, l'OIV si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della *perfor-*

*mance*, costituita con provvedimento del Direttore generale.

Al Vice direttore generale è attribuito il compito di raccordarsi con l'OIV, anche ai fini di coordinarne l'attività con le articolazioni dell'Agenzia.

Il diritto di accesso dell'OIV a tutti gli atti, documenti, sistemi informativi in possesso dell'amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti, nonché l'accesso ai luoghi all'interno dell'amministrazione, può essere esercitato solo nei limiti previsti dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, dalla legge n. 124 del 2007, e dalle leggi a tutela della sicurezza nazionale, con particolare riguardo allo spazio cibernetico, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di classifiche di segretezza.

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, proseguendo nell'illustrazione del contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 9 stabilisca l'istituzione del Comitato di Vertice. Tale Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'Autorità delegata, ove istituita, è composto dai vertici dell'Agenzia – il Direttore generale e il Vice Direttore generale – e costituisce la sede istituzionale riservata alle decisioni strategiche, comprese, tra l'altro, quelle relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia.

L'articolo 10 dispone l'istituzione di un Comitato di coordinamento e programmazione, al fin di assicurare l'unitarietà di azione e l'allineamento informativo tra i Servizi in merito agli indirizzi e alle decisioni strategiche concernenti l'organizzazione, il funzionamento e le attività dell'Agenzia.

Il Comitato è composto dal Direttore generale, dal Vice Direttore generale e dai Capi dei Servizi o da loro delegati. Inoltre, alle riunioni del Comitato può essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.

L'articolo 11 disciplina la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico (CTS), secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 82 del 2021.

Il CTS ha i compiti di promuovere la collaborazione con il sistema dell'università e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonché di supportare le iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza. Ad esso possono essere sottoposte questioni in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione, Centro nazionale di coordinamento, nonché ogni altra tematica individuata dal Direttore generale.

Per quanto riguarda la composizione, il Comitato è presieduto dal Direttore generale, ovvero dal Vice Direttore generale o da un dirigente dell'Agenzia, ed è composto, tenuto conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne:

da personale dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro;

da quattro dirigenti, preferibilmente individuati tra quelli chiamati a riferire in via immediata e diretta al vertice gerarchico, in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di attività dell'Agenzia, comprese le piccole e medie imprese;

quattro professori universitari ordinari o equivalenti, in rappresentanza del sistema dell'università e della ricerca;

un esponente di associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese.

Quali requisiti per la nomina, si prevede che i componenti debbano possedere indiscussa competenza, a livello nazionale e internazionale, negli ambiti di attività dell'Agenzia, in particolare nel contesto della definizione e dell'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, industriale e scientifico, della formazione e qualificazione delle risorse umane, della promozione e diffusione della cultura della cybersicurezza, nonché riscontrabili requisiti di onorabilità.

I componenti del Comitato sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale. Essi restano in carica per due anni e possono essere rinnovati, con la medesima procedura, per un ulteriore anno. Non sono previsti compensi di alcun genere.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti esterni all'Agenzia.

L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 82 del 2021, declina l'impianto organizzativo dell'Agenzia, in larga misura ricollegandosi a diversi dei principi ispiratori già illustrati a proposito dell'articolo 3.

Sono individuati i seguenti Servizi dell'Agenzia:

Gabinetto;

Autorità e sanzioni;

Certificazione e vigilanza;

Operazioni;

Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione;

Risorse umane e strumentali;

Strategie e cooperazione.

I diversi compiti sono specificati nel dettaglio dalla disposizione.

Sottolinea che le funzioni dell'Agenzia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021 sono in gran parte affidate ai Servizi Autorità e sanzioni, Certificazione e vigilanza e Operazioni.

In particolare, la predisposizione della strategia nazionale di cybersicurezza è compito del Servizio Strategie e cooperazione.

Con particolare riferimento al tema degli attacchi cibernetici (definiti nel decreto-legge n. 82 «situazioni di crisi» e nello schema in esame «eventi cibernetici di natura critica»), i compiti di supporto al Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'ar-

articolo 8 del citato decreto-legge n. 82, sono attribuiti al Servizio Operazioni, salva la segreteria del Nucleo, propria del Gabinetto.

L'articolo 13 prevede l'adozione di un codice etico dell'Agenzia, con provvedimento del Direttore generale, che individui i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino, a qualsiasi titolo, presso l'Agenzia.

Al fine di vigilare sull'osservanza del codice, è inoltre prevista l'istituzione di un Garante del codice etico.

L'articolo 14 dà facoltà al Direttore generale di istituire comitati e commissioni, anche al di fuori delle strutture ordinarie dell'Agenzia.

Tali organismi hanno il compito di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diversificate. È previsto che vi possano partecipare anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 15 fissa in Roma la sede principale dell'Agenzia. È inoltre prevista la possibilità di istituire sedi secondarie da parte del Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale.

In merito ai criteri di istituzione di tali sedi secondarie, esse possono essere stabilite, in Italia, per motivate esigenze istituzionali, finalizzate, in particolare, a rafforzare il rapporto con il sistema delle università e della ricerca e con il sistema industriale nazionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia.

In relazione allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale, si prevede la possibilità di distaccare apposite unità presso enti e istituzioni dell'Unione europea, ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel

contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

L'articolo 16 prevede che il Direttore generale adotti ogni provvedimento necessario, inclusi regolamenti e disciplinari, all'attuazione delle funzioni dell'Agenzia.

L'articolo 17 reca disposizioni di carattere transitorio, prevedendo che, in sede di prima applicazione e sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista dal decreto-legge n. 82 del 2021, l'organizzazione dell'Agenzia venga disposta progressivamente, con particolare riferimento alle modalità di attivazione delle sue articolazioni interne. Tale meccanismo di gradualità è demandato ad un provvedimento del Direttore generale, adottato, secondi criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di precisare che il rinvio, ivi contenuto, all'articolo 12, comma 4, si riferisce al decreto-legge n. 82 del 2021.

L'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore, che viene fissata al giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 dicembre, ma ritiene che vi siano le condizioni affinché la Commissione possa esprimere il parere con ampio anticipo rispetto a tale termine.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione Difesa ha chiesto di essere autorizzata a trasmettere rilievi sul provvedimento in esame. Ritiene che il parere sul provvedimento stesso possa essere espresso nel corso della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 18 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.15 alle 9.25.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	11
ALLEGATO ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	18
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	13
Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni. C. 2009 Magi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	13

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nicola Molteni e Ivan Scalfarotto.*

##### La seduta comincia alle 13.55.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il

relatore, Fiano, si era riservato di elaborare una proposta di testo unificato delle proposte di legge, ai fini dell'adozione del testo base.

Fa inoltre presente che, al fine di consentire un compiuto esame del provvedimento, alla luce di quanto convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha chiesto al Presidente della Camera uno slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea – attualmente previsto a partire da lunedì 22 novembre – fino al 29 novembre prossimo.

Chiede quindi al relatore se tale lavoro di elaborazione del testo si sia concluso.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato*) delle proposte di legge in esame, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

Dopo aver fatto notare che tale testo reca una sintesi delle due proposte di legge in esame, ne illustra il contenuto, soffermandosi, in particolare, sull'articolo 1, relativo alle finalità, laddove, al comma 1, si prevede che si disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Rileva poi come il comma 2, lettere a) e b), del medesimo articolo 1 stabilisca che, ai fini del provvedimento, per « radicalizzazione violenta » si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo, mentre per « radicalizzazione di matrice jihadista » si intende il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del *web* e dei social *network*. Si sofferma, infine, sull'articolo 4, volto all'istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista.

Raccomanda dunque l'approvazione della sua proposta di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge in esame, sul quale auspica si registri un ampio consenso.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ringrazia il relatore Fiano per l'elaborazione del testo unificato e ribadisce l'importanza della rapida approvazione del provvedimento in esame, anche alla luce di recenti notizie di cronaca, in particolare dell'arresto a Milano di una diciannovenne sostenitrice dello Stato islamico, che confermano la diffusione e la pericolosità dei fenomeni di radicalizzazione violenta.

La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo

dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal relatore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, alla luce di quanto riferito dal Presidente ad inizio seduta, considerata l'esigenza di rispettare la tempistica dell'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che sarà presumibilmente prevista a partire dal 29 novembre, ritiene opportuno che venga fissato un termine, il più possibile ravvicinato, per la presentazione degli emendamenti al testo base appena adottato.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime alcune perplessità sulla proposta testé formulata dal relatore, facendo notare che, poiché vi sono diversi provvedimenti in esame presso la I Commissione, alcuni dei quali già inseriti nel calendario dell'Aula, sarebbe opportuno valutare, nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione quali siano quelli da affrontare prioritariamente, anche al fine di evitare una inutile congestione dei lavori della medesima Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, tenuto conto della necessità di garantire la conclusione dell'*iter* entro il 29 novembre, data che sarà presumibilmente prevista per l'avvio della discussione sul provvedimento in Assemblea, ritiene opportuno fissare alle ore 17 di martedì 23 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti sul testo unificato in esame, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame. Si riserva, in ogni caso, di rivalutare tale scadenza laddove dovesse essere segnalata dai gruppi l'esigenza di disporre di un lasso di tempo maggiore, facendo notare, in ogni caso, che di tale questione sarà possibile discutere nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella quale ciascun gruppo potrà segnalare le proprie priorità rispetto ai diversi provvedimenti da esaminare, alcuni dei quali già previsti nel calendario dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3319 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, informa che tutti i gruppi hanno espresso il loro consenso alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Avverte altresì, che essendosi concluso l'esame preliminare, ed avendo tutti i gruppi rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, il testo del provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Al momento sono pervenuti i pareri favorevoli, della Commissione Difesa, della Commissione Finanze e della Commissione Cultura, mentre i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva (II, V, XI e XII) dovrebbero pervenire entro mercoledì della prossima settimana.

Una volta acquisiti tali pareri si potrà concludere l'esame in sede referente e chiedere al Governo l'assenso al trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni.**

**C. 2009 Magi.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), *relatore*, con riferimento al contenuto della proposta di legge, rileva come essa, in estrema sintesi, sia volta a disciplinare la fase della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali.

La proposta prevede altresì norme per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni.

A tal fine, essa modifica la legge n. 212 del 1956, in materia di silenzio elettorale, e la legge n. 515 del 1993, in materia di disciplina delle campagne elettorali aggiungendo nuove disposizioni nel quadro normativo vigente.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sulla legge n. 212 del 1956, inserendovi un nuovo articolo 9-bis in materia di silenzio elettorale riferito alle piattaforme digitali.

Viene al riguardo previsto che nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è vietata a candidati, partiti, movimenti o liste che partecipano all'elezione e a esponenti di partito la diffusione di propaganda elettorale sulle piattaforme digitali.

In caso di accertamento – d'ufficio o su denuncia – di comportamenti in violazione di tale previsione o delle relative disposizioni regolamentari e attuative da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nei confronti del prestatore del servizio di *hosting* ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, volto all'immediata rimozione dei

contenuti pubblicati in violazione di tale previsione.

L'Autorità irroga inoltre nei confronti del soggetto responsabile della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

In tale contesto si precisa che il prestatore del servizio di *hosting* è definito dal decreto legislativo n. 70 del 2003, ai fini del quale si intende per:

a) «servizi della società dell'informazione»: le attività economiche svolte in linea - *on line* - nonché i servizi intesi come qualsiasi attività economica non salariata ovvero qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

c) «prestatore stabilito»: il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore.

L'articolo 2 modifica in più parti la legge n. 515 del 1993, in relazione alla disciplina delle campagne elettorali nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Con le modifiche previste (dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1) agli articoli 3, 7, 10 e 11 della predetta legge n. 515 del 1993 si aggiungono in primo luogo tra le pubblicazioni definite «di propaganda elettorale» per le quali la legge prescrive l'obbligo di indicare il nome del committente responsabile anche ogni tipo di contenuto pubblicato o diffuso attraverso piattaforme digitali.

Inoltre si inseriscono i prestatori di un servizio di *hosting* - insieme ai giornali e

alle stazioni radio e televisive - tra i soggetti che sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, nei cui confronti sono tenuti a emettere fattura.

Vengono altresì introdotti dei limiti per le spese per la propaganda sulle piattaforme digitali, prevedendo che all'interno del limite complessivo previsto per le spese per la campagna elettorale dei candidati - di cui all'articolo 7 della legge n. 515 del 1993 - esse non possano superare 30.000 euro; analogamente, all'interno del limite complessivo previsto per le spese elettorali dei partiti o movimenti - di cui all'articolo 10 della legge n. 515 del 1993 - quelle per la propaganda sulle piattaforme digitali non possono superare 100.000 euro.

Al contempo - integrando l'articolo 11 della legge n. 515 del 1993 - le spese effettuate sulle piattaforme digitali sono inserite tra quelle che la legge qualifica «relative alla campagna elettorale». Si tratta delle spese relative alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda e di quelle relative alla distribuzione e diffusione dei relativi materiali e mezzi, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri e - secondo quanto aggiunge la proposta di legge - sulle piattaforme digitali.

Ricorda, al riguardo, che la legge n. 515 del 1993 e la legge n. 96 del 2012 hanno previsto l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale. I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale hanno l'obbligo di designare un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la corte d'appello competente, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Le leggi che disciplinano la materia sono in particolare la legge n. 96 del 2012, la legge n. 515 del 1993, la legge n. 441 del

1982 e la legge n. 659 del 1981. Per spese inerenti la campagna elettorale – ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 515 del 1993 – si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto dei materiali e dei mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della proposta introduce inoltre un nuovo articolo 12-*bis* nella medesima legge n. 515 del 1993 relativamente ai controlli previsti dalla legge, che si estendono alle nuove fattispecie previste dalla proposta di legge.

Si prevede in particolare che il prestatore del servizio di *hosting* metta a disposizione degli organi competenti ogni informazione in suo possesso relativa alle spese elettorali sulle piattaforme digitali.

Nel dettaglio, si introduce la disciplina degli « Obblighi delle piattaforme digitali », prevedendo che nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il prestatore del servizio di *hosting*, di cui al già citato decreto legislativo n. 70 del 2003, assicuri il rispetto della legge con riferimento all'obbligo di indicazione del committente responsabile per ogni tipo di contenuto sponsorizzato

pubblicato attraverso piattaforme digitali da candidati, partiti, movimenti o liste che partecipano all'elezione. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia, di comportamenti in violazione di tale disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nei confronti del prestatore del servizio di *hosting* ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, volto all'immediata rimozione dei contenuti pubblicati in violazione delle previsioni di legge e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 500.000 sia nei confronti del responsabile della violazione sia nei confronti del prestatore del servizio di *hosting* che non ottemperi a tali provvedimenti entro i termini da essi previsti.

Ai fini del rispetto delle previsioni della legge il prestatore del servizio di *hosting*, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non accetta inserzioni a pagamento, di qualsiasi importo, per pagine relative a candidati se non per il tramite del mandatario elettorale. Nel caso in cui la Corte dei conti, d'ufficio o su segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accerti la violazione essa adotta nei confronti del prestatore del servizio di *hosting* una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 500.000 euro.

In tale contesto ricorda che l'articolo 12 della legge n. 515 del 1993 prevede che:

i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento;

per l'effettuazione dei controlli su tali consuntivi è istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti un apposito collegio;

i controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese

stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'articolo 3 introduce alcune disposizioni volte alla trasparenza della propaganda politica digitale.

In dettaglio, si prevede, al comma 1, che le inserzioni sulle piattaforme digitali commissionate da persone fisiche o giuridiche che risiedono in Italia o che hanno come destinatari persone che risiedono in Italia relative a contenuti di natura politica o temi di interesse nazionale riportano l'indicazione del nome della persona fisica o giuridica che ha finanziato l'inserzione.

Per quanto riguarda l'ambito di intervento della previsione, si specifica, al comma 2, che per contenuti di natura politica o temi di interesse nazionale s'intendono i seguenti: aborto, bilancio, diritti civili, reati, economia, istruzione, energia, ambiente, politica estera, riforme del governo, armi, salute, immigrazione, infrastrutture, Forze armate, povertà, previdenza sociale, imposte, terrorismo e valori sociali.

Viene inoltre previsto, al comma 3, che i dati aggregati relativi alle inserzioni relative ai suddetti contenuti e temi sono archiviati per un periodo minimo di cinque anni in un archivio telematico pubblico che consenta l'estrapolazione dei dati in formato aperto. Sono compresi nell'obbligo di archiviazione una copia digitale della pubblicità, una descrizione del target selezionato e di quello che ha effettivamente visualizzato l'inserzione, il numero di visualizzazioni generato, l'importo della sponsorizzazione, la durata della campagna pubblicitaria e le informazioni per contattare l'acquirente.

Per quanto riguarda i controlli e le sanzioni, si stabilisce, al comma 4, che in caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia, di comportamenti in violazione dell'obbligo di riportare l'indicazione del nome del finanziatore dell'inserzione l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nei confronti del prestatore del servizio di *hosting* ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, volto all'immediata rimozione dei contenuti pubblicati in violazione della

disposizione di cui al citato comma 1 e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 500.000 euro sia nei confronti del responsabile della violazione sia nei confronti del prestatore del servizio di *hosting* che non ottemperi a tali provvedimenti entro i termini da essi previsti.

Per quanto riguarda gli obblighi di archiviazione dei dati aggregati e il relativo monitoraggio si prevede, al comma 5, che entro il 30 giugno di ogni anno, i prestatori del servizio di *hosting* che offrono servizi di sponsorizzazione a pagamento e che per la maggior parte dei dodici mesi precedenti hanno registrato più di 5.000.000 di utenti o visitatori unici mensili in Italia, inviano alle Camere una relazione sull'adeguamento alle disposizioni di cui al provvedimento e sui dati di cui al comma 3, aggregati per partiti e per altri tipi di finanziatori ove l'importo complessivo delle sponsorizzazioni nel corso dell'anno precedente sia stato superiore a 500 euro.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di accesso ai dati e agli algoritmi proprietari.

A tal fine il comma 1 prevede che, a fini di interesse pubblico, ricercatori, giornalisti e associazioni possono chiedere alle piattaforme digitali i dati e gli algoritmi utilizzati dalle stesse per la raccomandazione, la classificazione o la referenziazione di contenuti informativi. In caso di mancata risposta o di risposta negativa entro trenta giorni dalla richiesta, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica i motivi del diniego e può disporre che sia garantito l'accesso ai dati e agli algoritmi richiesti.

Ai sensi del comma 2, tali soggetti, nell'utilizzo dei dati e degli algoritmi ai quali hanno avuto accesso, si attengono alla normativa vigente in materia di segreto industriale e di proprietà intellettuale.

L'articolo 5 reca le disposizioni finali: in base al comma 1, si affida in particolare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Corte dei conti, ciascuna nell'ambito della propria competenza, l'adozione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento e di

sciplinano le modalità di collaborazione tra i soggetti interessati.

Il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Corte dei conti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge rientri nell'ambito delle materie, di competenza legislativa esclusiva statale « organi dello Stato e relative leggi elettorali », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « ordinamento civile e penale », di

cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere f), g) e l) della Costituzione.

Ricorda, infine, come la proposta di legge in esame faccia seguito ad atti di sindacato ispettivo, presentati da diversi gruppi sia in Assemblea sia in Commissione, con i quali è stata sottoposta al Governo l'esigenza di aggiornare la normativa in materia di propaganda elettorale alla diffusione della rete Internet e delle piattaforme digitali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

ALLEGATO

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cretnago).**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi definiti in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. La presente legge è altresì volta a favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa, e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « radicalizzazione violenta » il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo;

b) per « radicalizzazione di matrice jihadista » il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, an-

che tramite l'uso del *web* e dei *social network*.

Art. 2.

*(Centro nazionale sulla radicalizzazione)*

1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi e i programmi di cui all'articolo 1, è istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD). Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione e il funzionamento del CRAD, prevedendo la presenza di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015. Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il

quale definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare per le finalità di cui all'articolo 1. Il Piano strategico nazionale è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 4. Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al *Radicalisation Awareness Network* (RAN), da impiegare nelle attività previste dal Piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il CRAD, con il Piano strategico nazionale, promuove il dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.

4. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture-uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 3.

#### Art. 3.

*(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione)*

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2. I CCR presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.

2. Il CCR è presieduto dal prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai componenti del CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre prefetture-uffici territoriali del Governo della regione.

4. Il prefetto del capoluogo di regione adotta altresì tutte le iniziative volte a raccordare le attività finalizzate all'attuazione del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

#### Art. 4.

*(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato parlamentare per il

monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, di seguito denominato « Comitato », composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dal Comitato, a scrutinio segreto, tra i propri componenti.

3. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, terzo periodo.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 5.

##### *(Compiti del Comitato)*

1. Il Comitato svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita all'articolo 1 della presente legge, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il Comitato dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle

libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.

2. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete internet che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nella *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo violento anche di matrice jihadista.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

#### Art. 6.

##### *(Relazioni alle Camere)*

1. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

## Art. 7.

*(Formazione specialistica)*

1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere, secondo modalità individuate dalle amministrazioni competenti, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## Art. 8.

*(Interventi preventivi in ambito scolastico)*

1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, propone al Ministro dell'istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo

interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. L'Osservatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti, tenuto conto del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.

3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, svolge, con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle linee guida di cui al comma 2.

4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.

6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione di matrice jihadista nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

#### Art. 9.

*(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate)*

1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023, a favore del Ministero dell'istruzione. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Art. 10.

*(Attività di comunicazione e informazione)*

1. Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere nonché l'eventuale adesione ad ana-

loghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può promuovere attività di comunicazione svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i media nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

#### Art. 11.

*(Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti)*

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del reinserimento sociale dei soggetti di cui al medesimo comma 1 e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di prose-

litismo, radicalizzazione e potenziale derivata terroristica.

Art. 12.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti (*Seguito esame e conclusione*). 24

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

##### La seduta comincia alle 13.45.

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative dall'emendamento Colletti 1.46.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) prima di illustrare l'emendamento a sua firma 1.46 chiede se la presidenza non ritenga opportuno attendere l'arrivo di altri colleghi, ritenendo che la Commissione non sia in numero legale.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che la Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto quattro deputati.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.46 volto a prevedere che in caso di mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia tale da non consentire alla parte di caricarvi gli atti processuali e i documenti, vi sia automatica rimessione in termini delle parti. Sottolinea l'importanza di tale previsione nel momento in cui si tende a incrementare il processo civile telematico. In particolare, fa presente che in diverse occasioni, soprattutto nei fine settimana, si sono verificati disservizi del server del Ministero della giustizia per quanto attiene al processo civile e ritiene che sia necessario intervenire per evitare che tali disservizi non rechino detrimento alle parti. Osserva che la necessità di risol-

vere la problematica relativa a tali disservizi si rende ancora più necessaria dal momento che il Governo ha previsto nel disegno di legge di bilancio l'obbligatorietà in ogni caso del pagamento preventivo del contributo unificato. Ritiene quindi assolutamente necessario prevedere l'automatica remissione in termini in presenza di una disfunzione del sistema informatico del Ministero della giustizia. Nel rammentare di aver anche presentato un atto di sindacato ispettivo all'allora Ministro Bonafede in occasione di un grave e lungo episodio di disfunzione del sistema informatico del Ministero, che si è protratto per oltre due settimane, ritiene che, qualora la Commissione approvasse l'emendamento in discussione, renderebbe meno deleteria la riforma del processo civile.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.46.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.115, volto a garantire, come attualmente previsto, la presenza nei procedimenti di amministrazione di sostegno, del soggetto beneficiario della misura. Sottolinea infatti la necessità che il beneficiario della misura sia sempre conosciuto dal giudice che deve comprendere quali siano le capacità cognitive di tale soggetto. In particolare precisa che la proposta emendativa è volta a sopprimere dalla lettera p) del comma 17 dell'articolo unico del disegno di legge delega la locuzione «di regola», al fine di evitare che in futuro un giudice effettui una nomina di un amministratore di sostegno senza aver mai incontrato il beneficiario della misura. Ricorda, inoltre, che l'istituto dell'amministrazione di sostegno negli ultimi tempi sta sostituendo sempre più spesso altri istituti come quello dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta emendativa Varchi 1.115, ritenendo che sia opportuno mantenere la locuzione «di regola» che l'emendamento intende sopprimere in quanto in alcune ipotesi,

come ad esempio nel caso di ricovero, i soggetti che hanno bisogno di un amministratore di sostegno potrebbero non essere in grado di presentarsi all'udienza. Sottolinea come invece nel caso di problemi di natura psichiatrica questi non costituirebbero impedimento a recarsi in altro luogo.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.115.

Franco VAZIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea il diritto di ciascun parlamentare a intervenire sui singoli emendamenti, tuttavia rammenta che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 novembre prossimo e che la Commissione dovrà concludere i propri lavori nella giornata odierna. Nel rilevare che il tempo a disposizione della Commissione è ristretto, essendo previsti lavori in Assemblea anche nel pomeriggio della giornata odierna, ritiene che, qualora i colleghi non siano disponibili ad un autocontingentamento dei propri interventi al fine di consentire alla Commissione di concludere i propri lavori prima della ripresa delle votazioni in Assemblea, la presidenza dovrebbe prevedere un'organizzazione dei tempi.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che i colleghi che stanno intervenendo, che sono principalmente esponenti di forze di opposizione, possano illustrare con tranquillità le loro proposte emendative nel tempo a disposizione prima della ripresa delle votazioni in Assemblea. Non reputa in questa fase opportuno discutere di organizzazione dei tempi considerato che la Commissione potrà comunque lavorare fino alle ore 15.30 e quindi per un tempo sufficiente a concludere l'esame del provvedimento.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel replicare all'intervento sull'ordine dei lavori del collega Vazio, fa presente che in Assemblea non sarà consentito alle forze di opposizione di rappresentare le proprie

istanze in quanto sul provvedimento verrà posta la questione di fiducia.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che la Commissione possa procedere con i propri lavori, nella consapevolezza da parte di tutti i colleghi di dover concludere l'esame del provvedimento prima della ripresa delle votazioni in Assemblea.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Maschio 1.116 che prevede l'udienza presso il domicilio del soggetto destinatario della misura di amministrazione di sostegno nei casi di impossibilità dello stesso a comparire. Nel richiamarsi a quanto già dichiarato in merito all'emendamento Varchi 1.115, ribadisce la necessità che il giudice interagisca con il destinatario della misura.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.116.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.47 volto a introdurre un nuovo comma all'articolo unico del provvedimento in esame per modificare il testo unico in materia di spese di giustizia. In particolare sottolinea come l'articolo 13 del citato testo unico preveda che, qualora il difensore ometta di indicare il proprio numero di fax nell'atto introduttivo del giudizio, il contributo unificato è aumentato della metà. Fa presente che la sua proposta emendativa mira ad eliminare tale previsione, sottolineando come il fax sia ormai uno strumento superato. Sottolinea che nel processo civile telematico si fa ricorso per tutte le comunicazioni alla posta elettronica certificata che è facilmente reperibile dalle cancellerie in quanto gli indirizzi di posta elettronica certificata sono inseriti nei pubblici registri. Segnala inoltre che la proposta emendativa in esame è volta a introdurre, tra i principi di delega in materia di spese di giustizia, la previsione dell'abrogazione del comma 1-*bis* del citato articolo 13 del testo unico per le spese di giustizia nella parte in cui prevede l'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione nonché

la previsione che, con la decisione che definisce il giudizio, il giudice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio di solidarietà.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.47.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.48, identico all'emendamento Varchi 1.80, volto a prevedere che tra i compiti di supporto ai magistrati attribuiti all'ufficio del processo non vi sia ricompresa la predisposizione di bozze di provvedimenti. Nel sottolineare che l'ufficio del processo sarà composto da personale a tempo determinato e quindi da precari, ritiene pericoloso attribuire a tali soggetti il compito di predisporre le bozze dei provvedimenti in quanto potrebbe verificarsi che il giudice si limiti ad un mero controllo formale delle stesse delegando totalmente la fase di studio e di valutazione del fascicolo.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento Varchi 1.80, identico alla proposta emendativa Colletti 1.47, ritiene che il disegno di legge delega, nell'attribuire all'ufficio del processo anche il compito di predisporre le bozze dei provvedimenti, introduce un elemento particolarmente pericoloso. Sottolinea che gli addetti all'ufficio del processo non hanno le caratteristiche del magistrato e ritiene pertanto pericoloso prevedere che il giudice attribuisca loro un compito così delicato. A suo avviso, la disposizione contenuta nel disegno di legge delega è svilente nonché grave in quanto foriera di storture. Sottolinea infatti come, una volta approvata tale disposizione, alcuni magistrati potrebbero non rileggere neanche le bozze delle sentenze.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.48 e Varchi 1.80.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che l'emendamento a sua firma 1.49 interviene sull'unica disposizione condivi-

sibile del disegno di legge in esame, dal momento che al comma 19 dell'articolo 1 si autorizza finalmente il Ministero della giustizia ad assumere un contingente di 500 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato. Precisa a tale proposito, che proprio in considerazione della riconosciuta esigenza di potenziare l'organico del Ministero, con l'emendamento in questione si propone di triplicare le unità di personale da assumere.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.49.

Gianluca VINCI (FDI), con riguardo all'emendamento Bellucci 1.93, rileva che i fatti verificatisi a Bibbiano nonché in altre località del territorio nazionale, per molti dei quali sono tuttora in corso i processi, hanno evidenziato l'esigenza di intervenire in maniera più efficace in materia di tutela dei minori. Precisa pertanto che a tal fine l'emendamento Bellucci 1.93 è volto in primo luogo a richiedere al Governo di definire e disciplinare giuridicamente lo stato di minori fuori dalla famiglia come nuove categorie di vittime sociali. In secondo luogo, nel sottolineare che, nonostante i molteplici scandali verificatisi, manca in Italia una modalità condivisa di procedere, rileva l'esigenza di istituire una banca dati centralizzata e completa delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori della famiglia d'origine, al fine di consentire la definizione di una disciplina giuridica univoca.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.93, Varchi 1.117 e Maschio 1.118.

Veronica GIANNONE (FI) preliminarmente precisa che svolgerà un unico intervento su tutti gli emendamenti a sua firma, che intervengono su alcuni aspetti problematici della riforma proposta dal Governo con riguardo alla tutela dei minori. Benché consapevole del parere contrario espresso dalle relatrici e dal Governo tiene comunque a sottoporre tali profili problematici all'attenzione della sottosegretaria Macina,

nella speranza che di essi si possa tenere conto in fase di attuazione della delega. Segnala in primo luogo l'esigenza che il minore venga ascoltato direttamente dal giudice, per evitare che in fase di decisione si possano dare per scontati i contenuti delle relazioni prodotte da assistenti sociali o consulenti tecnici, ai fini della valutazione del disagio del minore e del suo preminente interesse. Rileva inoltre la necessità di intervenire sulle disposizioni del codice di procedura civile, al fine di escludere la possibilità che il giudice provveda alla nomina del curatore speciale anche nel caso in cui sia uno dei genitori a richiedere la decadenza dell'altro. Fa inoltre presente che uno degli emendamenti a sua firma intervengono anche in materia di risarcimento del danno a carico di un genitore nei confronti dell'altro per la violazione o l'inosservanza dei provvedimenti del giudice. A tale proposito, nel riservarsi di sottoporre all'attenzione della sottosegretaria Macina i dati a sua disposizione, evidenzia come in molti casi tale risarcimento venga richiesto anche a donne che sono state vittime di violenza, che hanno denunciato i fatti e affrontato un processo e che si trovano alla fine nella condizione di dover pagare. Ritiene inoltre non opportuna la disposizione del disegno di legge che ha previsto l'estensione dell'albo dei consulenti tecnici anche alla categoria degli psicologi giuridici e forensi, ritenendo che tali figure, non avendo avuto una formazione di natura clinica, non siano le più indicate a valutare i profili relativi al benessere dei minori. Suggerisce in alternativa di estendere l'albo dei consulenti tecnici alla categoria dei medici legali.

La Commissione respinge l'emendamento Giannone 1.74.

Maria Carolina VARCHI (FDI) preannuncia che il suo intervento è relativo a tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Bellucci, che intervengono in materia di minori e tribunale della famiglia, argomento cui la collega è particolarmente sensibile. Fa presente che tali emendamenti scaturiscono dal dato empirico in

base al quale, nei casi di separazione o comunque di disagio familiare, il minore è non uno strumento di ricerca della prova, come viene definito con una locazione infelice, ma piuttosto un mezzo di ricatto tra i contendenti. Sollecita pertanto il Governo a tenere in considerazione tali emendamenti nella fase attuativa della delega, dal momento che essi contengono proposte di natura operativa, volte a tutelare il benessere e l'interesse preminente del minore nonché le competenze specifiche maturate dalle persone che si occupano costantemente della materia. Da ultimo precisa che, insieme ai colleghi Maschio e Vinci, ha sottoscritto con grande convinzione gli emendamenti presentati dall'onorevole Bellucci.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.95, 1.94, 1.91, 1.90, Delmastro Delle Vedove 1.98, Bellucci 1.96, Giannone 1.75 e 1.79.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), anche alla luce dell'ampio dibattito svolto dalla Commissione Giustizia sull'equo compenso, fa presente che l'emendamento a sua firma 1.67 è volto ad integrare l'articolo 91 del codice di procedura civile in materia di condanna alle spese, al fine di prevedere che la parte soccombente abbia il diritto di ottenere copia della ricevuta di avvenuta corresponsione degli onorari di difesa. Evidenzia infatti che in molte delle cause in cui le parti non soccombenti sono società, banche o istituti di assicurazione, il rimborso delle spese a loro favore finisce per trasformarsi in un vero e proprio guadagno, dal momento che gli onorari di difesa realmente sostenuti sono determinati sulla base di convenzioni capestro per l'avvocato, e non certamente sulla base dei criteri dell'equo compenso. Ritiene pertanto che il proprio emendamento produca come conseguenza da un lato l'automatica applicazione dell'equo compenso, dal momento che l'avvocato sarà tenuto ad emettere fattura, e dall'altro il contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale che in Italia è diffuso presso tutte le figure professionali. In conclusione, rileva che l'incentivazione della

fatturazione degli onorari di difesa rimpinguerà le casse dello Stato e di conseguenza anche quelle del Ministero della Giustizia, consentendo a quest'ultimo di porre mano eventualmente alla riduzione del contributo unificato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.67 e 1.66.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) rileva che l'emendamento a sua firma 1.51 è volto a modificare l'articolo 125 del codice di procedura civile, al fine di sopprimere l'obbligo ivi previsto che l'avvocato indichi, in fase di presentazione di determinati atti del procedimento, il « famigerato » numero di fax già richiamato in precedenza. Nel rammentare che tale obbligo è stato introdotto dall'allora Ministro della giustizia Alfano nel 2010, in un'epoca quindi in cui era già utilizzata la posta elettronica, ritiene che nel 2021 il fax possa essere sostituito dalla PEC, tanto più che si tratta di uno strumento desueto il cui utilizzo non è previsto nell'ambito del processo civile telematico. Chiede dunque alla silente sottosegretaria Macina che senso abbia il mantenimento di un simile obbligo.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.51.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) evidenzia che l'emendamento a sua firma 1.53, analogamente al successivo 1.54, si prefigge l'obiettivo di introdurre disposizioni a garanzia della terzietà dei consulenti tecnici di ufficio, il cui ruolo appare sempre più rilevante nell'ausilio al giudice nelle cause che richiedono una notevole competenza specialistica. Sottolinea in particolare che l'emendamento 1.53 introduce nell'articolo 192 del codice di procedura civile, quale causa di estensione o di ricsuzione, l'aver il consulente tecnico intrattenuto rapporti personali o professionali con taluni delle parti o con soggetti ad esse riferibili, prevedendo altresì l'obbligo di portarne a conoscenza le parti e il giudice. Non comprendendo le motivazioni alla base del pa-

rere contrario del Governo, si chiede se quest'ultimo abbia eventualmente qualcosa da nascondere, a beneficio dei consulenti tecnici d'ufficio.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita il collega Colletti ad attenersi all'illustrazione degli emendamenti, evitando interventi provocatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.53 e 1.54.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.50, richiama le considerazioni già svolte nella seduta di ieri con riguardo all'articolo 348-*bis* introdotto nel codice di procedura civile nel 2012 dall'allora Governo Monti, con il cosiddetto decreto sviluppo. A tale proposito evidenzia che l'unico risultato ottenuto dal decreto è stato quello di « sviluppare » un gran numero di ricorsi in Cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità in appello ex articolo 348-*bis*. Fa presente che a norma di tale articolo l'impugnazione è dichiarata inammissibile da parte del giudice competente, quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, richiedendo quindi a suo parere un giudizio prognostico che tanto varrebbe fosse esplicitato in una sentenza definitiva. Nel richiamare inoltre l'ampio dibattito in seno alla dottrina e alla giurisprudenza in favore della soppressione di tale ipotesi di inammissibilità speciale, ritiene che la disponibilità di dati statistici da parte del Ministero della giustizia con riguardo ai casi di ricorso al citato articolo del codice di procedura civile avrebbe consentito di legiferare meglio, evidenziando le problematiche processuali degli ultimi anni. Da ultimo rileva come il Governo si avvii ad eliminare dalla riforma del processo civile una delle poche cose buone fatte dall'allora Ministro Bonafede che nel testo originario del disegno di legge aveva previsto la soppressione dell'articolo 348-*bis*.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.50.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) con riguardo al contenuto degli emendamenti a sua firma 1.65 e 1.64 rinvia alle considerazioni già svolte nella seduta in materia di trattazione in corte d'appello in composizione collegiale e monocratica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.65 e 1.64.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.55 che sostituisce l'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile al fine di sottrarre alla competenza dei consulenti tecnici d'ufficio, richiesti a fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, il tentativo di svolgere la conciliazione tra le parti. Ritiene infatti che tale tentativo vada svolto dal giudice, consentendogli a tal fine, diversamente da quanto disposto dalla norma vigente, di visionare preventivamente la perizia dal consulente, eventualmente su istanza di parte. Dichiarata in conclusione di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.55 e Giannone 1.77.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.56, che inserisce diverse categorie nell'albo dei consulenti tecnici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.56, Giannone 1.76 e 1.78, nonché Colletti 1.57.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) sottolinea che l'emendamento a sua firma 1.58 è volto a prevedere che gli albi dei consulenti tecnici siano pubblici e che l'accesso a tali albi sia consentito telematicamente ai giudici, al personale di cancelleria e agli avvocati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) sottolinea che l'emendamento a sua firma 1.63 è volto ad introdurre nel provvedimento in esame un ulteriore comma per modificare l'articolo 8 della legge n. 24 del 2017 relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione. In proposito rileva che sia la dottrina sia la giurisprudenza, nonché il Tribunale di Roma che ha pubblicato le linee guida in materia di accertamento tecnico preventivo, hanno evidenziato che l'articolo 8 della legge n. 24 è stato scritto male dal legislatore che ha inserito delle previsioni ritenute senza senso. Sottolinea che tale articolo prevede, infatti, un termine perentorio di sei mesi per la conciliazione o per la conclusione del procedimento ma che non chiarisce cosa avvenga nel caso in cui tale termine perentorio non venga rispettato. Ritiene pertanto che, non essendo intervenuta a far luce sulla questione alcuna interpretazione autentica, la sua proposta emendativa sia volta a porre rimedio a un errore del legislatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.63 e 1.68, Maschio 1.81 e Bellucci 1.92.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Comunica che sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con condizioni e con osservazioni del Comitato per la legislazione; parere favorevole della I Commissione; parere favorevole con osservazione della VI Commissione; parere favorevole della X Commissione; parere favorevole della XI Commissione; parere favorevole con una osservazione della XII Commissione; pa-

rere favorevole della XIV Commissione. Aggiunge che hanno comunicato di non intendere pronunciarsi la IX Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la V Commissione si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede di sapere quale sarà l'atteggiamento delle relatrici in merito al parere espresso dal Comitato per la legislazione, che contiene ben due condizioni, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, nonché alcune osservazioni.

Lucia ANNIBALI (IV), anche a nome della collega Cristina, assicura al collega Colletti che sarà cura delle relatrici valutare con attenzione il contenuto del parere del Comitato per la legislazione.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia che si esprimerà in senso contrario sul conferimento del mandato alle relatrici a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'A.C. 3289 approvato dal Senato, ribadendo la propria contrarietà ai contenuti del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alle relatrici, onorevoli Annibali e Cristina, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 3289, approvato dal Senato. Delibera altresì di essere autorizzata a riferire oralmente.

Mario PERANTONI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.50.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di Carine Kanimba, figlia di Paul Rusesabagina, ed ulteriori difensori dei diritti umani in Rwanda ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
RISOLUZIONI:	
7-00713 Ermellino: Sulla crisi in Libano.	
7-00727 Di Stasio: Sulla crisi in Libano ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	36
7-00744 La Marca: Sui servizi consolari.	
7-00756 Fitzgerald Nissoli: Sui servizi consolari ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	39
ALLEGATO 3 ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	43
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, dell'Ambasciatrice d'Italia a Washington, Mariangela Zappia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione Congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio «Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale» (JOIN(2020)22) .....	35

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.**

**Audizione di Carine Kanimba, figlia di Paul Rusesabagina, ed ulteriori difensori dei diritti umani in Rwanda.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Carine KANIMBA, *figlia di Paul Rusesabagina*, e Vincent LURQUIN, *rappresentante legali delle vittime del genocidio di fronte al Tribunale penale internazionale per il Rwanda*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Paolo FORMENTINI (LEGA) e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Carine KANIMBA, *figlia di Paul Rusesabagina*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

### **La seduta termina alle 9.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

#### **RISOLUZIONI**

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Pino CABRAS, indi del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

### **La seduta comincia alle 13.50.**

**7-00713 Ermellino: Sulla crisi in Libano.**

**7-00727 Di Stasio: Sulla crisi in Libano.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Pino CABRAS, *presidente*, avverte che la discussione delle risoluzioni in titolo, ver-tendo su analoga materia, in assenza di obiezioni, sarà svolta congiuntamente.

La Commissione conviene.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), illustrando la proposta di risoluzione a sua firma, sottolinea che essa è soprattutto finalizzata a mantenere alta l'attenzione sul Libano, Paese che sta attraversando una fase drammatica dal punto di vista politico, economico e sociale. Nel segnalare che l'Italia lascerà il comando della missione delle Nazioni Unite UNIFIL – che contempla anche il supporto alla popolazione locale attraverso progetti umanitari e di sviluppo – a fronte di un ruolo guida nella *task force* marittima, auspica che il Governo assuma un ruolo più ambizioso e proattivo nei riguardi della crisi, che rischia di destabilizzare l'intera regione mediterranea. Preannuncia, infine, la richiesta di un ciclo di audizioni per approfondire i diversi profili della materia.

Iolanda DI STASIO (M5S) presenta un testo riformulato dell'atto di indirizzo in titolo a sua firma, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*). Associandosi alle considerazioni della collega Ermellino sull'urgenza che il Parlamento adotti una risoluzione sulla crisi libanese, segnata da un vero e proprio collasso economico e da un conseguente conflitto sociale, segnala che secondo un recente rapporto ONU sette libanesi su dieci vivono in povertà e secondo l'UNICEF il 77 per cento della popolazione non è in grado di comprare cibo per i propri figli.

Concorda, quindi, sull'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni, in esito al quale auspica che possa essere approvato un testo unitario di risoluzione.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa assunta dalle firmatarie delle risoluzioni, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando la collega Ermellino per l'attenta opera di sensibilizzazione sulla crisi libanese, colpevolmente trascurata dalla politica e dal sistema dei *media*, preannuncia l'intenzione di presentare a nome del suo gruppo un atto di indirizzo di contenuto

analogo che, partendo dalla necessità che il nuovo Esecutivo insediato a Beirut realizzi le riforme economiche necessarie a risollevare il Paese, solleciti l'Italia – anche in sede europea – ad esercitare un ruolo più incisivo. Concorda, inoltre, sull'opportunità di pervenire ad un testo unitario di risoluzione.

Pino CABRAS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**7-00744 La Marca: Sui servizi consolari.**

**7-00756 Fitzgerald Nissoli: Sui servizi consolari.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la discussione delle risoluzioni in titolo, vertendo su analoga materia, in assenza di obiezioni, sarà svolta congiuntamente.

La Commissione conviene.

Francesca LA MARCA (PD), nel presentare un testo riformulato della risoluzione in titolo (*vedi allegato 2*), sottoscritta anche dalle colleghe Quartapelle e Schirò, lo illustra sottolineando che esso rappresenta un atto dovuto. La situazione dei servizi consolari, infatti, a detta non solo degli utenti, ma anche degli operatori e dei responsabili amministrativi del servizio più obiettivi aperti, è diventata letteralmente insostenibile.

Evidenzia che sono in gioco i diritti di cittadinanza di milioni di persone nei confronti della pubblica amministrazione italiana. Nello stesso tempo, è in discussione il sostegno alle nostre imprese che si spingono lungo le strade necessarie dell'internazionalizzazione, in particolare in questa fase di ripresa dopo i guasti determinati dalla pandemia. A suo avviso, le ragioni di questa involuzione sono note e possono essere facilmente riassunte in pochi dati essenziali e significativi. Ricorda, infatti,

che negli ultimi quindici anni, la comunità estera di passaporto italiano si è praticamente raddoppiata e ha toccato ormai 6 milioni e mezzo di persone. Essa è cresciuta, come dicono i dati più recenti, anche durante la pandemia e nonostante il freno imposto alla mobilità internazionale. Segnala che, a fronte di questa espansione, la dotazione di personale del MAECI è diminuita di un terzo, anzi nelle fasce funzionali – quelle che interessano di più – del 35,4 per cento, a causa del blocco del *turn over*.

Rileva che a questa situazione di fatto si aggiungono altri aspetti, come l'eliminazione di decine di strutture decentrate della rete estera e il crescente carico di lavoro indotto da nuove funzioni, quali i rapporti con gli istituti di rappresentanza degli italiani all'estero, la gestione delle operazioni elettorali e la promozione integrata del Sistema Paese. Sottolinea che su questa condizione di crisi strutturale si sono innestate le conseguenze derivanti dalle misure restrittive di prevenzione e contrasto della pandemia, che hanno determinato chiusure, ulteriori ritardi e la formazione di arretrati che pesano fortemente sulla normale operatività degli uffici.

Osserva, quindi, che la risoluzione chiede al Governo di prendere atto della situazione, ormai diventata insostenibile, e lo invita ad intervenire in due direzioni, a partire dalla legge di bilancio 2022, già all'esame del Parlamento. La prima è quella di un intervento straordinario di emergenza, volto a ripristinare l'ordinaria efficienza degli uffici ed a riassorbire gli arretrati che si sono creati durante la fase della pandemia, muovendo, fino ai limiti del possibile, le leve del personale e dell'innovazione tecnologica. La seconda è quella della delineazione di un programma di intervento di medio termine che colmi, almeno in parte, il deficit acclarato di personale, acceleri e completi i programmi di innovazione tecnologica e semplifichi le procedure amministrative, in linea con quanto si sta già facendo in ambito metropolitano.

Pur consapevole di affrontare una materia complessa che comporta anche l'impiego di risorse adeguate, ribadisce la ferma

convinzione che si tratti di un passaggio obbligato non in un'ottica corporativa, ma di coerenza con lo sforzo di rilancio del Paese e di accompagnamento della sua proiezione internazionale.

Sebbene il testo in esame abbia già risentito proficuamente di una costruttiva interlocuzione con il Governo, evidenzia che, per la responsabilità generale che sottende il tema trattato, la risoluzione è aperta al contributo e al miglioramento che possa venire da tutti coloro che sono convinti che il Paese meriti all'estero un'immagine e una struttura operativa più adeguata al suo ruolo internazionale e al suo prestigio.

In conclusione, auspica una rapida approvazione dell'atto di indirizzo, ribadendo che l'esame della legge di bilancio è già stato avviato e occorre dunque dare celermente qualche segnale concreto di attenzione che vada nella giusta direzione.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) a sua volta presenta un testo riformulato della risoluzione in titolo a sua firma (*vedi allegato 3*). La illustra ricordando che la nostra rete diplomatico-consolare svolge un ruolo importante e fondamentale nell'erogare servizi ai connazionali all'estero, elemento ancora più importante nella misura in cui la presenza italiana nel mondo continua a crescere.

Segnala, altresì, che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha acquisito ulteriori competenze in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e su quelle concernenti l'internazionalizzazione del nostro Sistema Paese. Tuttavia, a fronte di questo aumento importante della mole di lavoro da svolgere a servizio dei connazionali e delle imprese, il Ministero non ha avuto un conseguente aumento di risorse umane e finanziarie in grado di farvi fronte. Evidenzia che, per tali ragioni, il proprio gruppo parlamentare, consapevole dell'importanza della rete estera per la comunità italiana nel mondo e per la ripresa dell'economia, ha presentato l'atto di indirizzo in esame, nel quale chiede di reperire a partire dalla prossima legge di bilancio per il 2022 adeguate risorse per il personale, sia venendo incontro

alle esigenze del personale a contratto già in forza alle sedi estere, sia mettendo nuove risorse umane nei consolati, anche a contratto locale.

A suo avviso, si tratta di provvedimenti urgenti a fronte di una riduzione del personale del Ministero degli Affari esteri che, dal 2006 al 2019, è arrivata al 35 per cento ed in considerazione dei pensionamenti previsti tra il 2021 e il 2022, pari a circa 500 unità. In tale ottica, la risoluzione chiede di aumentare la digitalizzazione dei consolati anche nell'ambito di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di intervenire per superare le criticità, da più parti segnalate, relative all'utilizzazione del portale *Fast.it* e della piattaforma *Prenot@Mi*.

In conclusione, auspica che il Governo recepisca queste istanze al fine di dare risposte adeguate alle richieste dei connazionali all'estero e degli operatori economici impegnati in questa difficile impresa di rilanciare il Paese.

Alberto RIBOLLA (LEGA), evidenziando la delicatezza e l'importanza delle materie trattate, chiede di rinviare l'esame per procedere ad un supplemento di riflessione.

Francesca LA MARCA (PD) ribadisce l'opportunità di procedere alla votazione degli atti di indirizzo nella seduta odierna, considerata l'urgenza delle problematiche poste e l'imminente avvio dell'esame in Senato del disegno di legge di bilancio.

Pino CABRAS, *presidente*, ricordando che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto che la seduta odierna fosse finalizzata al solo avvio della discussione degli atti di indirizzo in titolo, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, che potrà essere calendarizzata già nel corso della prossima settimana.

**La seduta termina alle 14.10.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 18 novembre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, dell'Ambasciatrice d'Italia a Washington, Mariangela Zappia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione Congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio**

« Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale » (JOIN(2020)22).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00727 Di Stasio: Sulla crisi in Libano.****NUOVA FORMULAZIONE**

La III Commissione,

premessi che:

il 4 agosto 2020 un'esplosione nel porto di Beirut in Libano portò alla morte di 215 persone, provocò più di 7 mila feriti e circa 300 mila sfollati. Lo scoppio, che determinò un terremoto di magnitudo 3.5, fu causato dalla detonazione di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio stoccate nell'hangar 12 del porto;

il porto di Beirut è la principale infrastruttura del Paese e prima dell'esplosione da lì transitava il 90 per cento delle importazioni libanesi. La Banca mondiale ha stimato che l'esplosione ha causato tra i 3,8 e i 4,5 miliardi di dollari di danni;

l'interruzione del flusso commerciale ha quindi, aggravato una crisi già pesantissima, non soltanto sui libanesi, ma anche sui rifugiati ospitati all'interno del Paese. Il Libano a fronte di una popolazione di circa di 4,5 milioni di persone accoglie circa 1,5 milioni di rifugiati siriani e 300 mila palestinesi. Oltre 600 mila rifugiati siriani non sono mai stati registrati e non ricevono alcuna forma di aiuto ufficiale. Secondo l'Unicef il 99 per cento dei profughi siriani in Libano non è in grado di provvedere al sostentamento dei propri figli;

dopo poco più di un anno dall'esplosione il Libano è piombato in quella che la Banca mondiale stima essere una delle peggiori crisi economiche degli ultimi 150 anni. Il sistema bancario è pressoché insolvente e il debito pubblico, su cui il Governo ha annunciato il default a marzo 2020, sfiora oggi il 180 per cento del prodotto interno lordo. Dal 2019 la Lira libanese ha perso il 92 per cento del suo valore, il reddito pro capite è crollato del 40 per

cento mentre il tasso di disoccupazione ha superato il 40 per cento;

secondo un recente rapporto Onu sette libanesi su dieci vivono in povertà e secondo l'Unicef il 77 per cento della popolazione non è in grado di comprare cibo per i propri figli. In ragione dell'esaurimento delle proprie riserve in valuta pregiata la Banca centrale libanese ha revocato il piano di sussidi sul carburante. La crisi è così grave che la stessa Banca centrale non riesce a garantire i fondi per il carburante alla società elettrica statale, tanto che vi è energia elettrica per un massimo di tre o quattro ore al giorno. Per avere corrente elettrica l'unica alternativa è procurarsi un generatore, il cui affitto può arrivare anche a l'equivalente di 20 mila euro al mese;

tuttavia, il carburante non è l'unica materia prima il cui prezzo è schizzato alle stelle. In Libano l'inflazione ha un tasso annuo di circa il 158 per cento, mentre i prezzi dei beni, alimentari sono aumentati del 422 per cento nel 2020 e del 221 per cento nel 2021;

la scarsità di valuta pregiata ha dimezzato le importazioni, riducendo sensibilmente la disponibilità di prodotti alimentari nei supermercati e di medicine nelle farmacie, mentre la crisi dei carburanti rischia di mettere a repentaglio l'erogazione di acqua e l'operatività degli ospedali. Anche le scuole, a seguito della scarsità di risorse e carburante, rischiano di non poter garantire il completamento dell'anno scolastico. Soltanto ad agosto del 2021 sono state 240 mila richieste di visti per espatriare all'estero;

l'esplosione dell'agosto 2020 non ha soltanto provocato una grave crisi economica e umanitaria, ma ha anche causato

una drammatica crisi politica che è durata più di 13 mesi. Il 21 settembre 2021 il nuovo Governo formato da 24 ministri e presieduto dal miliardario e già per due volte primo ministro, Najib Mikati, ha ottenuto la fiducia in Parlamento. Il compromesso raggiunto per la sua formazione è stato il frutto di 396 giorni di consultazioni e si regge su un complicato e fragile accordo tra le fazioni che da oltre 30 anni governano il Libano;

in Libano l'ordine costituzionale è stato sancito negli accordi di pace di Taef, in Arabia Saudita, conclusi nel 1990 al termine di 15 anni di guerra civile. Tali accordi di pace hanno istituito un sistema confessionale di Governo a garanzia del perfetto bilanciamento delle forze tra cristiani maroniti, sunniti e sciiti che si dividono le cariche istituzionali e i seggi parlamentari. La regola è che il Presidente della Repubblica spetta ai cristiani, il primo ministro ai sunniti e il Presidente del Parlamento agli sciiti; gli equilibri confessionali e l'appartenenza religiosa regolano tutti gli aspetti fondamentali della vita politica e dell'amministrazione statale libanese;

il Primo ministro Najib Mikati, ha dichiarato che è sua intenzione ristabilire i rapporti interrotti con i Paesi arabi e che ha già contattato donatori e organizzazioni internazionali che potrebbero fornire un aiuto per risollevare il Libano dalla drammatica crisi economica in cui versa;

tra le organizzazioni già coinvolte ci sarebbero il Fondo monetario internazionale e il Kuwait Development Fund, mentre l'Arabia Saudita, che da tempo non guarda con favore alla crescente influenza di Hezbollah nel panorama politico libanese, dopo la recente crisi diplomatica con Libano, non pare incline ad aiutare Beirut;

la comunità internazionale e la Francia in particolare attraverso le visite in Libano del suo Presidente Emmanuel Macron subito dopo l'esplosione, aveva subordinato l'erogazione di aiuti alla formazione di un Governo di esperti, possibilmente slegato dall'attuale sistema e che attuasse i piani di riforme decise dalle autorità na-

zionali e internazionali. La formazione del nuovo Governo non assicura il raggiungimento di tale obiettivo;

tutti i Ministri nominali hanno una affiliazione politica che riflette le principali confessioni religiose e sono stati scientificamente ponderati per evitare che una qualunque fazione detenga più di un terzo dei ministri nel Governo e possa dunque avere la possibilità di esercitare il diritto di veto;

questo sistema politico-confessionale è stato messo in discussione dalle manifestazioni di protesta iniziate il 17 ottobre del 2019 e che portarono alle dimissioni dell'allora Primo Ministro Saad Hariri. Le proteste furono innescate dall'annuncio di una tassa su *whatsapp*, come risposta, nell'ambito di un più grande piano di misure di austerità, alla già allora crescente crisi economica che aveva portato il Paese a raggiungere in quell'anno il rapporto debito/prodotto interno lordo al 151 per cento;

a seguito della formazione del nuovo Governo, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato che: «è arrivato il momento delle riforme tanto attese» e per lo stesso Presidente francese Macron il nuovo governo «è una tappa indispensabile per far uscire il Paese dalla crisi»,

impegna il Governo:

a proseguire, sia a livello bilaterale, sia a livello multilaterale, con i partner internazionali e in particolare nell'ambito dell'Unione europea e sotto la guida delle Nazioni Unite, nell'azione umanitaria volta ad alleviare le sofferenze della popolazione libanese e dei rifugiati ospitati all'interno del Paese, nonché a valutare la possibilità di ulteriori iniziative straordinarie della cooperazione allo sviluppo in ambito umanitario e sanitario, rafforzando le risorse destinate alla cooperazione italiana;

a sostenere, attraverso una iniziativa coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea, il nuovo Governo libanese

nell'attuazione delle riforme richieste non solo dalla comunità internazionale, ma dalla stessa popolazione;

a supportare, in accordo con le decisioni del Consiglio affari esteri del 30 luglio 2021, l'attuazione dei piani approvati dalle autorità libanesi e quelli futuri che saranno sostenuti dai soggetti inter-

nazionali pertinenti, volti a migliorare la responsabilità e la buona *governance* nel settore pubblico e ad attuare riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario, compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria, sull'esportazione di capitali.

## ALLEGATO 2

**Risoluzione n. 7-00744 La Marca: Sui servizi consolari.****NUOVA FORMULAZIONE**

La III Commissione,

premessi che:

i servizi consolari resi ai cittadini all'estero e alle imprese rappresentano una risposta dovuta ai diritti di cittadinanza degli italiani all'estero e un importante fattore di sostegno e di impulso per la proiezione del Sistema Paese in ambito globale;

la rete estera nei primi lustri del nuovo secolo si è dovuta misurare con processi profondi e dinamiche di cambiamento, quali la costante espansione della presenza dei cittadini italiani all'estero e il progressivo incremento del commercio con l'estero, soprattutto nei settori vitali del *made in Italy*, che ne hanno messo a dura prova la capacità di rispondere con efficacia a una domanda crescente e differenziata, sia sul piano degli adempimenti amministrativi che di quello delle funzioni promozionali;

la presenza all'estero degli italiani di cittadinanza, infatti, che nel 2006, all'entrata in funzione della circoscrizione Estero, ammontava a 3.106.251, a distanza di 15 anni supera formalmente i 5,5 milioni (+76,6 per cento) e, secondo i più attendibili dati delle anagrafi consolari, sarebbe raddoppiata, superando ormai i 6,2 milioni;

alla crescita quantitativa della platea degli utenti si aggiunge l'attribuzione alla rete consolare di nuove funzioni rispetto a quelle tradizionali, sia di natura amministrativa in conseguenza di una progressiva articolazione delle normative e delle regolamentazioni, sia di natura promozionale;

in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,

n. 132, sono state trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale importanti funzioni relative alla internazionalizzazione delle imprese, in precedenza di competenza del Ministero dello sviluppo economico e nello stesso tempo rafforzate le strategie volte all'incremento del turismo culturale, della ricerca in ambito internazionale, del turismo delle radici e del turismo enogastronomico, affidate e/o coordinate dalle strutture estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

questi processi espansivi non hanno avuto una risposta organizzativa e funzionale adeguata a causa della crisi finanziaria ed economica di rilevanti proporzioni del 2007-2008 e del condizionamento dei cogenti impegni europei, che hanno indotto ad adottare una linea di risanamento e contenimento finanziario, concretizzatasi in politiche di *spending review*. In concreto, essa si è tradotta per il sistema dei servizi erogati dalla rete estera nella riduzione delle sedi distribuite sul territorio (consolati, agenzie consolari, Istituti di cultura e altri) e nella persistenza per oltre un decennio del blocco del *turnover* del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

a fronte di una presenza di connazionali distribuita in 236 Paesi del mondo, nel 2015 sono state chiuse quasi una cinquantina di strutture, di cui 36 sedi consolari, e quattro anni più tardi erano cancellati 27 uffici consolari onorari, tra agenzie, consolati e viceconsolati, sia pure molti dei quali residuali e inattivi;

nello stesso tempo, per quanto riguarda il contingente del personale, dal 2009 al 2019 la pianta organica per le sole aree funzionali si è ridotta da 3.657 unità a 2.575 (-29,5 per cento), con un conse-

guente innalzamento dell'età media (56 anni) e maggiori difficoltà a trasferirsi all'estero, soprattutto in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo delle condizioni ambientali;

al fine di contenere questo andamento, a seguito delle autorizzazioni ottenute nel 2018, la Farnesina ha avviato le procedure concorsuali per l'assunzione di 177 funzionari amministrativi e consolari nel biennio 2018-2019 e di 44 funzionari appartenenti all'area della promozione culturale (assunti nel 2020), ai quali sono da aggiungere ulteriori 100 unità di personale della terza area, autorizzate con la legge di bilancio 2019, e 200 unità di seconda area;

le procedure di selezione delle 177 unità di funzionari amministrativi e consolari, ampliati a 277, si sono concluse solo nel corso del 2020, anche a causa della emergenza sanitaria in atto, con conseguente rinvio delle relative assunzioni al 2021. Queste immissioni nei ruoli e la prospettata assunzione delle unità di personale di seconda area, una volta conclusi i concorsi, saranno tuttavia appena sufficienti a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio;

di fatto, ad oggi, la situazione è che rispetto a una « lista dei movimenti » aperta di 400 posti in organico da riempire, di cui 248 riferiti alla III area funzionale, solo 87 possono essere ricoperti nel giro dei prossimi mesi, mentre per gli altri si possono fare solo discorsi di prospettiva. È da tenere presente, inoltre, che solo i due terzi circa degli incarichi onorari riconosciuti sono attualmente ricoperti;

negli ultimi anni, l'Amministrazione, per fare fronte a questa situazione di emergenza, ha fatto ricorso in misura crescente a personale a contratto reclutato localmente, ma nel 2020 tale aumento di contingente (3.000 unità) ha subito un arresto, superato per il 2021 con un nuovo aumento, previsto dalla legge di bilancio, pari a 80 unità. Tale necessaria e utile soluzione, tuttavia, si presenta con caratteri parziali, in quanto vi sono alcune funzioni pubbliche che non possono essere affidate inte-

gralmente a personale reclutato localmente, ad esempio in materia di riconoscimento della cittadinanza, di rilascio di passaporti, di documenti di stato civile e visti, nonché di gestione del bilancio e del patrimonio delle sedi;

da oltre un decennio si sono sviluppati contatti e incontri con gli organismi rappresentativi dei patronati operanti all'estero per giungere alla definizione di una Convenzione volta a definire protocolli di collaborazione nella fase istruttoria delle pratiche, che sarebbero di grande sollievo per gli uffici consolari, senza pervenire tuttavia alla sottoscrizione della Convenzione, nonostante si sia da tempo arrivati a un accordo su un testo condiviso;

la limitazione dei contatti in presenza negli uffici consolari, dovuta alla pandemia, ha richiamato l'esigenza di uno sviluppo più accelerato e diffuso dei programmi di digitalizzazione in corso di realizzazione, soprattutto per quanto riguarda il sistema di prenotazione, la distribuzione della carta di identità elettronica (Cie) e la possibilità di acquisire lo strumento di identità digitale Spid come veicolo di accesso a distanza a una pluralità di servizi amministrativi. Le criticità riscontrate, in particolare, sotto il profilo dell'efficienza dei servizi di prenotazione, dei tempi di distribuzione delle Cie e del compimento dall'estero delle procedure previste per l'acquisizione dello Spid non hanno finora consentito di registrare sensibili miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese;

le ricadute sul funzionamento della rete estera delle misure di prevenzione della pandemia, adottate dalle autorità locali e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di fatto hanno fortemente aggravato lo scompenso dell'erogazione dei servizi rispetto alla domanda, determinando in tutte le aree continentali un prolungamento dei tempi di attesa e di conclusione delle pratiche e generando arretrati che si stanno cumulando con quelli « storici », non solo nelle realtà dove questo fenomeno si era stabilizzato e cronicizzato nel tempo;

sul piano degli interventi, dunque, è necessario e urgente prevedere un'iniziativa di emergenza volta, come primo passo, a riportare il sistema dei servizi a un'ordinaria funzionalità, in una prospettiva di riequilibrio strutturale delle risorse finanziarie, umane, organizzative e tecnologiche da destinare alla rete estera, in una logica di sistema che porti ad azionare, sia pure con la gradualità dettata dalle compatibilità con il bilancio dello Stato e con quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le leve necessarie all'efficientamento della rete in modo coerente e armonico, senza limitarsi ad azioni parziali, disorganiche ed episodiche,

impegna il Governo:

a definire e rendere operativa, con l'urgenza che la situazione richiede, un'iniziativa straordinaria di emergenza volta a:

rafforzare la dotazione di personale nelle situazioni in cui si manifestino le maggiori difficoltà, prevedendo nel disegno di legge di bilancio il ricorso a risorse aggiuntive per il prossimo triennio per potere corrispondere, previo allargamento della pianta organica riferita ai posti all'estero, le indennità di servizio all'estero previste dall'articolo n. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

assicurare nell'immediato l'immissione di quote di personale a contratto aggiuntivo e il potenziamento delle dotazioni informatiche e delle altre dotazioni strumentali, necessari per riassorbire l'arretrato che si è accumulato nelle sedi, anche a tale scopo prevedendo nel prossimo disegno di legge di bilancio risorse adeguate e specifiche;

favorire un livello più equilibrato nella retribuzione del lavoro degli impiegati a contratto locale, inserendo nel primo provvedimento utile la destinazione di 600.000 euro per gli adeguamenti retributivi;

promuovere, in una prospettiva di più lungo periodo, da avviare in ogni caso

con il disegno di legge di bilancio per il 2022 e per il triennio 2022-24, un programma di riorganizzazione e riforma della rete estera che tenga conto delle seguenti esigenze:

inserire la riorganizzazione e il potenziamento della rete estera nei programmi di riforma della pubblica amministrazione e di promozione della transizione digitale, obiettivi che il Governo e la maggioranza che lo sostiene perseguono nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

garantire per il prossimo triennio una graduale integrazione del personale MAECI sulla base delle risorse assunzionali disponibili, al fine di rispondere alle necessità conseguenti al blocco del *turnover* ed attualmente presenti soprattutto nelle dotazioni organiche delle aree funzionali, nonché di quelli che si verranno a creare a seguito dei futuri collocamenti a riposo. In tale cornice, si invita a considerare l'improrogabile esigenza di favorire un incremento delle dotazioni organiche che consenta di avviare un processo di reintegro per quanto parziale dei posti soppressi all'esito delle diverse manovre di riduzione intervenute nel recente passato;

considerare il contingente dei 3000 impiegati a contratto un elemento di natura strutturale nel quadro funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da consolidare mediante un trattamento retributivo che tenga conto della variabilità del mercato locale e del costo della vita, la valorizzazione del merito e la concessione di premialità in rapporto ai risultati, l'opportunità di immettere in ruolo una quota di tale personale, previa modifica della dimensione del contingente e mediante concorso per titoli ed esami, alla luce dell'esperienza realizzata per i lavoratori a contratto di cittadinanza italiana con la legge 21 dicembre 2001, n. 442;

cogliere l'occasione della pandemia per dare un reale impulso ai processi di digitalizzazione, incrementando nell'immediato la distribuzione delle Cie anche al di

fuori del perimetro europeo, semplificando le procedure per l'utilizzazione del Fast.it per la fruizione dei servizi consolari anche da parte di utenti di ordinaria alfabetizzazione digitale, cercando di superare le persistenti problematiche che rendono ancora molte difficile per un residente all'estero il completamento delle procedure per l'acquisizione dello Spid, riconsiderando l'operatività della piattaforma *Prenota@mi* e prevedendo quantomeno il contemperamento del sistema elettronico con quello a interlocuzione personale;

utilizzare in modo ancor più efficace la rete onoraria di cui l'amministrazione all'estero dispone, in particolare nelle circoscrizioni di ampie dimensioni, nelle quali essa può dare un sostegno reale ai connazionali per l'espletamento di alcuni

servizi di base e concorrere a decongestionare la pressione sugli uffici consolari, impegnandosi a dare esecuzione, fermo restando le valutazioni ancora in corso e nella massima misura possibile, alle indicazioni contenute nella risoluzione n. 7-00629 del 5 maggio 2021, approvata dalla Commissione esteri della Camera;

valorizzare il ruolo di sussidiarietà che i patronati operanti all'estero possono assolvere sul piano dell'istruzione delle domande di servizi, nei limiti e con le modalità fissate all'articolo n. 11 della legge di riforma 30 marzo 2001, n. 152, approfondendo il confronto in vista della sottoscrizione della Convenzione tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e i Patronati.

## ALLEGATO 3

**Risoluzione n. 7-00756 Fitzgerald Nissoli: Sui servizi consolari.****NUOVA FORMULAZIONE**

La III Commissione,

premessi che:

ambasciate e strutture consolari, oltre che rappresentare l'Italia nel mondo, costituiscono la spina dorsale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, svolgendo un ruolo di fondamentale importanza nell'erogazione di servizi ai cittadini residenti all'estero, nella promozione delle relazioni economiche, nella cooperazione allo sviluppo e nella cooperazione culturale e scientifica;

negli ultimi anni la domanda di servizi offerti dalla rete consolare italiana all'estero è cresciuta considerevolmente, mettendo a dura prova la struttura, che, da tempo, registra gravi carenze di organico dovute principalmente alle misure di contenimento della spesa pubblica e al blocco del *turn over*. Si tratta di un processo iniziato a seguito della legge finanziaria 2006, che ha portato ai primi provvedimenti di chiusura di uffici consolari, nell'autunno del 2007. Tali chiusure si sono susseguite negli anni successivi e con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), venne avviato un processo di cosiddetta razionalizzazione e modernizzazione della gestione delle sedi all'estero e l'avvio della ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura. Questo ha portato, nei fatti, alla riduzione, se non ad un vero e proprio smantellamento, di strumenti essenziali alla proiezione internazionale del nostro Paese e alla tutela dovuta ai nostri concittadini all'estero;

nonostante tale situazione e le difficoltà del contesto globale, sia sul terreno della promozione dell'economia italiana nel mondo, sia nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti al-

l'estero, la rete consolare è riuscita a conseguire risultati di assoluta eccellenza;

tale situazione, paradossalmente, si è verificata in un periodo in cui la presenza di nostri concittadini residenti all'estero è notevolmente aumentata: secondo i dati censiti dalla Fondazione Migrantes, al 1° gennaio 2021 gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) erano 5.652.080 unità, il 9,5 per cento degli oltre 59,2 milioni di italiani residenti in Italia, ma, secondo dati delle anagrafi consolari, tale dato potrebbe essere addirittura sottostimato. Vi è stato, pertanto, un aumento della presenza all'estero del 3 per cento rispetto all'anno precedente. Mentre a livello nazionale la popolazione residente si è ridotta di circa 384 mila unità;

l'Europa, con il 54,8 per cento degli iscritti all'Aire (quasi 3 milioni e 96 mila connazionali, di cui 2,34 milioni residenti nei Paesi dell'Unione europea), registra i numeri più consistenti. A seguire, l'America con il 39,8 per cento (oltre 2,2 milioni) e soprattutto l'America centro-meridionale (32,2 per cento, oltre 1,8 milioni), l'Oceania con il 2,8 per cento (circa 160 mila), l'Asia con oltre 73 mila presenze e l'Africa con poco più di 70 mila (rispettivamente 1,3 e 1,2 per cento). Fra le comunità più consistenti vi sono quella argentina (884.187), seguita dalla tedesca (801.082), dalla svizzera (639.508) e dalla brasiliana (501.482). Tali dati danno la dimensione della nuova sfida che la rete consolare ha davanti a sé per venire incontro alle esigenze di questi nostri connazionali;

il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, ha provveduto alla riorganizzazione delle competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, trasferendo in capo alla « Farnesina » quelle in materia di definizione

delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, permettendo così una migliore tutela dell'interesse nazionale sui mercati esteri;

l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del *Made in Italy* si consolidano, quindi, come obiettivo strategico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che vede coinvolte le nostre ambasciate, i consolati e gli uffici all'estero dell'Agenzia ICE in una rete presente in tutto il mondo e al servizio delle imprese, per la crescita del Paese;

i tagli operati negli ultimi anni mal si conciliano con gli obiettivi che la rete consolare deve continuare a perseguire e con le nuove sfide che è chiamata ad affrontare: alle prestazioni tradizionali richieste dagli italiani residenti oltre confine, si affiancano servizi consolari innovativi e digitali, aventi come obiettivo principale un supporto all'integrazione nel tessuto della società di accoglimento di cittadini ed imprese, che chiedono assistenza nella ricerca di sbocchi sui mercati esteri;

nonostante il cambio di tendenza degli ultimi anni, le risorse a disposizione della rete consolare, sia in termini finanziari che di personale addetto, risultano inadeguate e rischiano di produrre risultati lontani dalle attese. Tale situazione tenderà ad aggravarsi con l'avvicinarsi delle prossime elezioni dei Comites, con il conseguente incremento della mole di lavoro collegata a questo importante evento per le nostre comunità residenti all'estero;

nel corso degli ultimi dieci anni, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono andati perduti circa 2.500 posti nel contingente delle qualifiche funzionali. Il blocco del *turn over* ha generato una sensibile contrazione delle risorse umane del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sulla rete estera operano oggi oltre 900 dipendenti delle aree funzionali in meno rispetto al 2010;

dal 2006 a fine 2019 la riduzione di circa il 35 per cento delle unità in servizio

alla Farnesina ha portato le unità di personale da 3.006 a 2.465; una perdita rilevante se si tiene anche conto degli ulteriori circa 500 pensionamenti previsti tra il 2021 ed il 2022;

la cessazione dal servizio per raggiunto limite d'età impatta pesantemente sul funzionamento della rete diplomatica e consolare, che si trova ad avere una dotazione di personale mediamente inferiore a quella dei Ministeri dei Paesi omologhi membri dell'Unione europea;

malgrado i numeri ed il cronoprogramma delle ultime procedure concorsuali siano chiari, le nuove autorizzazioni assunzionali risultano inadatte a colmare la carenza generalizzata negli organici frutto di decenni di concorsi bloccati;

a tale carenza stanno parzialmente sopperendo i lavoratori a contratto reclutati localmente; alcuni dei quali attendono l'adeguamento stipendiale che andrebbe assicurato in occasione della prossima legge di bilancio, nella quale, nonostante l'impegno dell'Amministrazione degli esteri, non si rinviene la proposta di incrementare ulteriormente lo stanziamento per le retribuzioni del personale a contratto assunto secondo legge locale di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 novellata dall'articolo 14 comma 4-*quinquies* del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito dalla legge n. 8 del 2020 ha previsto che lo stanziamento per il riadeguamento delle retribuzioni del personale a contratto della rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia di 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, introducendo un primo intervento dedicato all'adeguamento delle retribuzioni del suddetto personale;

con la legge 29 aprile 2021, n. 62 sono state apportate modifiche al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; in partico-

lare, la novella apportata all'articolo 157 ha chiarito i parametri di riferimento legittimanti l'incremento retributivo dei salari percepiti dagli impiegati a contratto a legge locale in servizio presso la rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed agevolando l'autorizzazione del medesimo;

al fine di fronteggiare l'urgenza di procedere ad un potenziamento della presenza italiana all'estero, colmando la penuria di organico attualmente registrata, sarebbe ipotizzabile riproporre la *ratio* della legge n. 442 del 2001, attraverso il coinvolgimento del personale a contratto già operativo nelle sedi estere, caratterizzato da conoscenza del territorio, della lingua e delle dinamiche socio-economiche locali, attraverso delle procedure concorsuali specifiche sul modello di quanto attuato con la citata legge, previo incremento della attuale dotazione organica del Ministero, in ragione della prospettiva di saturazione della stessa, alla luce delle procedure concorsuali *in fieri* o in procinto di essere attuate;

l'emergenza epidemiologica degli ultimi anni ha ulteriormente accentuato queste difficoltà, costringendo alcune sedi a chiusure forzate e alla turnazione dei funzionari consolari, chiamati a espletare solo servizi urgenti e indifferibili, causando ulteriori ritardi nell'erogazione dei servizi, nonostante lo sforzo compiuto a fronte delle enormi restrizioni e difficoltà operative che le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero hanno dovuto affrontare;

in tale contesto va ricordato l'apporto – nell'ambito del progetto « Funzionario Itinerante Consoli Onorari » – offerto dai consoli onorari dotati delle postazioni per la captazione dei dati biometrici ai fini del rilascio del passaporto e la loro trasmissione al consolato competente, senza la necessità che i connazionali si rechino nella sede centrale del consolato. Tale pratica, oltre che venire incontro alle esigenze

dei connazionali, ha contribuito e a snellire il lavoro dell'amministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per reperire, fin dal prossimo disegno di legge di bilancio per il 2022, le risorse necessarie per il riadeguamento stipendiale del personale a contratto a livello locale, prevedendo l'incremento delle risorse attualmente stanziato al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dalla legge 29 aprile 2021, n. 62;

a porre in essere iniziative straordinarie per incrementare le unità di personale nelle sedi in cui si registrano le maggiori criticità in termini di personale;

ad adottare iniziative per autorizzare l'assunzione, già nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, di ulteriori unità di personale a contratto regolato dalla legge locale;

a completare, entro il 2022, o comunque nei tempi più brevi possibili le procedure concorsuali e assunzionali ancora in essere presso il suddetto Ministero e a prevedere, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, un piano di assunzioni adeguato a colmare i vuoti delle attuali piante organiche;

a prevedere iniziative ulteriori a quelle già in programma – volte ad un riequilibrio delle risorse finanziarie, umane, organizzative e tecnologiche al fine di rendere la rete consolare italiana in grado di rispondere alle crescenti e nuove aspettative dei nostri connazionali residenti all'estero e alle imprese che puntano all'internazionalizzazione;

ad adottare iniziative per disporre l'immissione nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di una quota di personale a contratto, previo incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, attraverso la predisposizione di concorsi per titoli ed

esami *ad hoc*, che ricalchino la *ratio* della legge 21 dicembre 2001, n. 442, al fine di fornire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una professionalità già formata;

a proseguire celermente, non appena saranno rese disponibili dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nell'assegnazione e distribuzione ai consoli onorari di nuove postazioni del cosiddetto « Funzionario Itinerante » presso le sedi della rete consolare, sulla base della effettiva necessità, tenendo conto delle richieste effettuate dalle sedi, al fine di offrire servizi sempre migliori all'utenza anche facendo ricorso alle nuove tecnologie;

ad adottare iniziative per utilizzare ancor più efficacemente, segnatamente nelle more dell'attuazione degli interventi di cui sopra, la rete onoraria nel supporto ai connazionali e alle imprese italiane per l'espletamento di servizi consolari, contribuendo a snellire il lavoro dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale e degli uffici consolari;

a porre in essere iniziative, anche normative, al fine di potenziare la rete consolare – anche attraverso un'attenta politica

di valorizzazione delle risorse umane – in particolare tenendo conto delle mutate necessità dei nostri connazionali residenti all'estero e delle imprese italiane votate all'internazionalizzazione, al fine di migliorare la promozione della politica estera italiana, la politica della cooperazione internazionale, l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il supporto all'esportazione dei prodotti italiani e i servizi offerti alle comunità italiane all'estero;

ad adottare iniziative per accelerare, ulteriormente, nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la digitalizzazione della rete consolare, per offrire nuovi servizi consolari digitali in grado di rispondere alle esigenze dei nostri connazionali da lungo tempo residenti all'estero e a quelle della cosiddetta « nuova mobilità italiana », costituita in prevalenza da giovani, spesso « *over-educated* », che, per scelta o necessità si trasferiscono all'estero, non necessariamente con una prospettiva professionale già delineata e pronti a cogliere le opportunità che si presentano;

ad adottare iniziative per superare eventuali criticità, relative all'utilizzazione del portale « *Fast.it* » (Farnesina servizi telematici per Italiani all'estero) e della piattaforma *Prenot@mi*.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) ..	47
ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo) .....	63

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Intervengono la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 9.20.

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**C. 2561-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nel far presente di aver esaminato i rilievi contenuti nella nota della Ragioneria Generale dello Stato e di averne recepito i contenuti

nella sua proposta di parere che si appresta a presentare alla Commissione, ritiene tuttavia necessario riformulare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), rispetto a quanto risulta dalla citata nota della Ragioneria, nel senso di prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio che sia di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, in modo da poterne modulare la durata in funzione delle eventuali disponibilità finanziarie che dovessero emergere in sede di attuazione delle deleghe, attribuendo così maggiore flessibilità applicativa al medesimo principio e criterio direttivo.

La Ministra Elena BONETTI concorda con le osservazioni del relatore rispetto al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), purché tale durata, significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, sia prevista compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, tenuto conto dell'indicazione della rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2561-A Governo, recante Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 6;

premesso che:

il presente provvedimento reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, prevedendo principi e criteri direttivi finalizzati, in generale, all'adozione, al riordino e al potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie;

infatti l'articolo 8, in primo luogo, prevede che all'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento si provveda nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, nonché di quelle derivanti dalla modificazione o dall'abolizione di una serie di misure a sostegno della famiglia già finanziate a legislazione vigente;

in secondo luogo, esso prevede che, qualora uno o più dei decreti legislativi attraverso cui le deleghe sono esercitate determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle predette risorse, essi siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, in considerazione della complessità dell'intervento delegato, consente il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della

relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreto legislativo adottati nell'esercizio della delega;

considerato che:

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e la gran parte delle misure da modificare o da sopprimere ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente provvedimento sono già oggetto, rispettivamente, di utilizzo e di graduale superamento o soppressione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46, che ha delineato un meccanismo di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di delega in essa contenute, per altro non ancora esercitata, relative al riordino, alla semplificazione e al potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, analogo a quello previsto dal presente provvedimento;

la modificazione o l'abolizione delle misure relative all'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 248, della legge n. 207 del 2015, indicate all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 2), non sono suscettibili di generare nuove risorse per la copertura delle disposizioni di delega, essendo il relativo finanziamento limitato agli anni 2018 e 2019;

le risorse derivanti dalle misure concernenti l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'assegno di natalità, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

e l'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e assegni previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, saranno integralmente utilizzate per effetto dell'attuazione della copertura finanziaria prevista all'articolo 3, comma 1, dalla legge n. 46 del 2021 e pertanto devono essere espunte dal novero delle risorse utilizzabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente provvedimento;

preso atto dei contenuti della nota trasmessa dal Governo in data 17 novembre 2021, da cui si evince la necessità di:

coordinare le disposizioni di copertura contenute nel presente provvedimento con quelle indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 46 del 2021, al fine di escludere che si verifichi una sovrapposizione tra le stesse e di assicurare che l'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in oggetto possa aver luogo solo successivamente all'esercizio di quelle contenute nella citata legge n. 46, in modo che l'attuazione delle prime possa aver luogo alla luce di un quadro normativo e finanziario "stabilizzato";

prevedere, pertanto, che l'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in oggetto debba avvenire nei limiti delle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di quelle derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera *c*), e 1-*bis*, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quali risultanti all'esito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), della legge 1° aprile 2021, n. 46, nonché delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle misure indicate esclusivamente nel presente provvedimento, vale a dire il buono per il pagamento di rette

relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – posto che esse non necessitano di uno specifico raccordo con quanto previsto dal predetto articolo 3, comma 1, della legge n. 46 del 2021 – ferma restando l'esigenza di sopprimere il riferimento alle misure relative all'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 248, della legge n. 207 del 2015, che, sebbene non indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 46 del 2021, non sono più suscettibili di generare nuove risorse utilizzabili a copertura;

sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), concernente la razionalizzazione del sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, anche attraverso l'introduzione di nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, per la formazione e per l'istruzione dei figli;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), concernente la previsione di misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, espungendo dal novero delle predette misure quelle da realizzare attraverso il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi;

sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), concernente la previsione di benefici fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), concernente la previsione per i genitori lavoratori della possibilità di usufruire dei congedi parentali, in modo da assicurare che tali benefici possano essere riconosciuti fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), al fine di precisare che la previsione di un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio debba essere di durata non inferiore a quella stabilita a legislazione vigente;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), prevedendo che sia favorito l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità, anziché prevedere l'aumento progressivo della stessa fino alla sua copertura totale da parte dello Stato, come attualmente stabilito dal testo;

sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), che prevede un aumento della percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici, all'assistenza di familiari ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona;

sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), che prevede un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, per il periodo in cui esse rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), nel senso di "prevedere" – anziché di "introdurre", come attualmente previsto nel testo – incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti col-

lettivi nazionali di lavoro, al contempo assicurando il rispetto delle risorse a tal fine programmate;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), concernente la previsione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, espungendo in particolare il riferimento alla introduzione di *carnet* di buoni orari e corredando la disposizione di una apposita clausola di invarianza finanziaria;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), concernente la previsione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate, precisando che alla sua attuazione dovrà provvedersi nel limite delle risorse a tal fine programmate;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i), al fine di prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, anziché prevedere un aumento della quota delle risorse del Fondo stesso da destinare alle predette finalità, come attualmente stabilito dal testo;

sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l), che prevede specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale;

sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), che prevede detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie ovvero misure di sostegno diretto per l'acquisto di libri di testo universitari per i figli maggiorenni a carico;

sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), che prevede agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per le persone con disabilità, senza limiti di età;

sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), concernente la previsione di detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, comprese le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *f*), concernente la previsione di ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa, espungendo il riferimento – quale parametro di cui tener conto – alla somma da versare come anticipo per l'accesso ai mutui ipotecari;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g*), concernente la previsione di forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico, precisando che alla sua attuazione dovrà provvedersi nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;

modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), volto a favorire la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse

fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, da un lato precisando che alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dall'altro eliminando dal testo il riferimento al carattere "capillare" della predetta diffusione;

valutata, pertanto, la necessità di apportare al testo le modifiche dianzi illustrate, riformulando comunque il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), nel senso di prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, in modo da poterne modulare la durata in funzione delle eventuali disponibilità finanziarie che dovessero emergere in sede di attuazione delle deleghe, attribuendo così maggiore flessibilità applicativa al medesimo principio e criterio direttivo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera a);*

*All'articolo 2, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi;*

*All'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera e);*

*All'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio con le seguenti: fino al compimento di un'età*

del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;

*All'articolo 3, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1;*

*All'articolo 3, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;*

*All'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera a);*

*All'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera d);*

*All'articolo 4, comma 2, lettera e), sostituire la parola: introdurre con le seguenti: prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini;*

*All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: f) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;*

*All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: g) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazioni, anche contributive, per le imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate;*

*All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente: i) prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, desti-*

nata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;

*All'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera l);*

*All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera a);*

*All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera d);*

*All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera e);*

*All'articolo 5, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , tenuto conto della somma da versare come anticipo per l'accesso ai mutui ipotecari;*

*All'articolo 5, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;*

*All'articolo 6, comma 2, lettera b), sostituire le parole: una diffusione capillare con le seguenti: , nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione;*

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del medesimo comma con le seguenti: si provvede nei limiti:*

*a) delle eventuali risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quali risultanti all'esito degli utilizzi disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 1° aprile 2021, n. 46;*

*b) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre*

1986, n. 917, quali risultanti all'esito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), della legge 1° aprile 2021, n. 46;

*c*) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

1) detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

La Ministra Elena BONETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede che la seduta sia sospesa brevemente per consentire ai membri della Commissione di leggere con attenzione la proposta di parere del relatore.

Stefano FASSINA (LEU), nel criticare il metodo seguito nell'elaborazione del parere, giudica arbitrari i rilievi della Ragioneria generale dello Stato che chiede la soppressione di alcune misure onerose, mentre, senza spiegarne le ragioni, non solleva alcuna eccezione su altre misure parimenti produttive di effetti finanziari. Nell'evidenziare che le informazioni fornite dal Governo alla Commissione non sono sufficienti per comprendere le richieste della Ragioneria, afferma che l'approvazione della proposta di parere del relatore, la quale recepisce tutti i rilievi sollevati dalla Ragioneria stessa, costituirebbe un grave precedente per l'attività della Commissione Bilancio poiché nell'espressione del parere ci si atterrebbe aprioristicamente alle indicazioni della medesima Ragioneria.

Nel chiedere spiegazioni sul punto della nota della Ragioneria generale dello Stato, riguardante, in particolare, le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 8, aggiunge di non comprendere per quali ragioni la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del medesimo articolo non sia ritenuta sufficiente a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione anche con riferimento alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, accogliendo la richiesta dell'onorevole Lucaselli, sospende brevemente la seduta per consentire una lettura puntuale della proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 9.40.**

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel dichiarare di ritenere il provvedimento non ancora maturo per l'esame in Assemblea, chiede che lo stesso non sia strumentalizzato dalle forze di maggioranza al solo scopo di dichiarare all'opinione pubblica di aver approvato misure a favore della famiglia.

Nel sottolineare che la nota della Ragioneria generale dello Stato fa riferimento a due relazioni tecniche, una del Dipartimento delle finanze e l'altra dell'INPS, sulla base delle quali sono stati elaborati i rilievi contenuti nella medesima nota, evidenzia che tali relazioni tecniche non sono state trasmesse né alla Commissione Bilancio né alla Commissione Affari sociali. Ritiene pertanto che non sia possibile valutare le condizioni contenute nella proposta di parere senza avere conoscenza delle quantificazioni contenute in tali relazioni.

Nel sottolineare che le numerose condizioni soppressive contenute nella proposta di parere svuotano nella sostanza il provvedimento, privandolo di contenuto concreto, chiede di rinviarne l'esame non ravvisando la necessità di approvarlo in fretta quanto piuttosto di approvarlo in un testo che rappresenti un aiuto reale per le famiglie. In particolare evidenzia che, in seguito all'approvazione della proposta di parere,

sarebbero soppresse le misure più significative, concernenti le agevolazioni fiscali, i collaboratori familiari, i sostegni per la scuola dell'infanzia.

Nel ritenere che la Commissione Bilancio non possa recepire in modo pedissequo e acritico i rilievi della Ragioneria, sottolinea la necessità che con il presente provvedimento siano riconosciuti sostegni effettivi alle famiglie. Richiama dunque alla necessità di seguire una procedura razionale per valutare in modo fondato gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, anche allo scopo di non svilire il ruolo proprio della Commissione Bilancio.

Nel ribadire la richiesta al Governo di mettere a disposizione della Commissione le due relazioni tecniche richiamate nella nota della Ragioneria e di rinviare di conseguenza l'esame del provvedimento eventualmente anche nel corso della giornata odierna, invita i colleghi della maggioranza a non lasciarsi condizionare dall'ansia di annunciare agli organi di stampa e sui *social* l'approvazione di un provvedimento di facciata e privo di contenuto.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel condividere le considerazioni svolte dall'onorevole Lucaselli, aggiunge che la proposta di parere del relatore segna un altro passo nel senso del superamento della democrazia parlamentare a vantaggio del Governo, il quale, come anche l'onorevole Fassina ha affermato, facendo leva sui rilievi della Ragioneria, si ingerisce nelle decisioni politiche che individuano il contenuto dei provvedimenti.

Nel ricordare che nei prossimi giorni la Commissione bilancio affronterà l'esame del decreto-legge per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fa presente che un'eventuale imposizione da parte della maggioranza che ignori le legittime richieste di approfondimento dell'opposizione non potrebbe non avere ripercussioni sull'atteggiamento che la stessa opposizione adotterà nell'ambito della discussione del medesimo decreto-legge.

Nel sostenere che la maggioranza è consapevole della fondatezza delle obiezioni sollevate dall'opposizione all'approvazione del provvedimento, chiede di accogliere la

richiesta di rinvio per una ragione di correttezza reciproca nella dialettica tra le forze politiche.

Mauro DEL BARBA (IV) rileva preliminarmente come, pur non essendo la Commissione bilancio chiamata a pronunciarsi sui profili strettamente di merito dei provvedimenti ad essa sottoposti, la presenza della Ministra Bonetti testimonia tuttavia la profonda attenzione che le diverse forze politiche trasversalmente prestano al disegno di legge di delega ora in discussione. Per quanto attiene invece alle specifiche competenze della Commissione medesima, ritiene che essa abbia svolto un esame particolarmente approfondito e scrupoloso delle implicazioni finanziarie delle singole disposizioni recate dal presente provvedimento, che ha quindi trovato concreta esplicazione nella proposta di parere dianzi formulata dal relatore, a suo avviso bene articolata e ponderata. Tutto ciò considerato, ritiene che, anche alla luce del dibattito sinora svoltosi, sussistano pienamente le condizioni affinché la Commissione bilancio proceda all'espressione del parere sul testo in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ribadisce con forza la necessità di acquisire le valutazioni tecniche effettuate dal Dipartimento delle finanze e dall'INPS, sulla cui base sono state evidentemente elaborate le osservazioni contenute nella successiva nota tecnica depositata dal sottosegretario per l'economia e le finanze nella seduta di ieri, pressoché integralmente recepite nella proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene pertanto indispensabile che la predetta documentazione sia posta a conoscenza della Commissione bilancio, dal momento che, in assenza di puntuali quantificazioni dei possibili oneri ascrivibili alle singole disposizioni, non è naturalmente possibile riscontrare l'impatto finanziario delle norme di cui la proposta di parere del relatore richiede la soppressione o la modifica, ciò tanto più in presenza di un provvedimento che dovrebbe viceversa essere orientato nella direzione di un reale sostegno alle famiglie italiane, precisando

come la sua contestazione attenga al metodo sottostante le scelte operate e non già al merito delle stesse.

Stefano FASSINA (LEU), nel manifestare anch'egli profonde perplessità circa il metodo seguito per giungere alle scelte contenute nella proposta di parere del relatore, lamenta anzitutto l'assenza nella seduta di oggi di un membro del Governo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che le obiezioni riguardano essenzialmente i profili finanziari del provvedimento. Fermo restando infatti che compito istituzionale e indefettibile della Ragioneria generale dello Stato sia quello di vagliare rigorosamente le norme di volta in volta adottate dal legislatore al fine di valutarne l'effettiva portata finanziaria e il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ritiene tanto più indispensabile che vengano sempre chiariti ed esplicitati, con altrettanto rigore, gli elementi ed i criteri sottostanti le valutazioni medesime, onde evitare che le determinazioni al riguardo assunte possano apparire improntate ad arbitrarietà e discrezionalità. A conferma di tale rischio, segnala infatti come non risultino in alcun modo evidenziate le motivazioni sottese alla nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, con la quale viene richiesta, ad esempio, la soppressione della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2, concernente la razionalizzazione del sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, e non anche quella delle lettere *b*) o *h*) del medesimo comma 2, che pure contengono disposizioni di delega probabilmente di non minore impatto sulla finanza pubblica, ciò tanto più in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8 del provvedimento, che sembrerebbe recare, anche attraverso il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, un'adeguata clausola di salvaguardia finanziaria per l'attuazione complessiva delle deleghe conferite dal presente disegno di legge. A tale ultimo proposito, andrebbe a suo avviso acquisita dal Governo una preliminare quantificazione circa l'ammontare delle risorse che si

renderanno disponibili ai sensi dello stesso articolo 8. Rammenta come, proprio al fine di dirimere le questioni sinteticamente richiamate, la Commissione bilancio nella seduta dello scorso 10 novembre ha richiesto al Governo la predisposizione di una apposita relazione tecnica sul testo in esame. Tenuto conto di ciò ed avendo invece il Governo depositato nella seduta di ieri una semplice nota tecnica, contenente una serie di rilievi – peraltro non suffragati da dati finanziari – poi recepiti nella proposta di parere in precedenza formulata dal relatore, ritiene che non sussistano in alcun modo le condizioni – fino a quando non sia appunto stata acquisita la documentazione richiesta – affinché la Commissione bilancio possa procedere oltre nei suoi lavori, diversamente venendosi a determinare un precedente parlamentare a suo giudizio inaccettabile e assai pericoloso, che finirebbe inevitabilmente con lo svilire la funzione istituzionale del Parlamento in generale e, nello specifico, di codesta Commissione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime anch'egli totale dissenso rispetto anche solo all'ipotesi che la Commissione possa procedere nell'immediato all'espressione del parere di propria competenza in assenza della documentazione tecnica in precedenza richiesta dalla collega Lucaselli.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, preso atto della discussione in corso e tenuto conto dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta, che potrebbe eventualmente riprendere, previa richiesta di una sospensione dei lavori dell'Aula, al termine dell'esame da parte di quest'ultima del provvedimento C. 2361-A, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

**La seduta, sospesa alle 10.15, riprende alle 11.55.**

Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione un documento contenente le stime degli effetti finanziari derivanti da alcuni principi e

criteri direttivi del provvedimento in esame che risultano quantificabili (*vedi allegato*). In proposito specifica che non si tratta di una vera e propria relazione tecnica poiché non è stato possibile procedere a una puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti da talune disposizioni del provvedimento, che potrà essere effettuata solo in occasione dell'emanazione dei relativi decreti legislativi. Si sofferma, in particolare, sugli effetti finanziari derivanti dall'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del provvedimento, in materia di estensione del congedo di paternità fino a 90 giorni, segnalando che da tale disposizione derivano oneri compresi tra 1,1 e 1,3 miliardi di euro annui fino al 2031. In merito all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), in materia di progressivo aumento del congedo di maternità fino alla totale copertura da parte dello Stato, rileva che da tale disposizione deriverebbe un maggior onere compreso tra 358 e 423 milioni di euro annui fino al 2031. Quanto, poi, agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in termini di gettito, evidenzia che da tutte le disposizioni derivano minori entrate per il bilancio dello Stato, tranne che dalla norma recante abrogazione della detrazione per i figli a carico. In proposito, tuttavia, evidenzia che gran parte degli effetti positivi derivanti da tale disposizione è stata già utilizzata a copertura degli oneri correlati all'introduzione dell'assegno unico. Specifica, pertanto, che gli effetti positivi, al netto delle risorse che sono state destinate alla copertura dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 56 del 2021 in materia di assegno unico, ammontano circa a un miliardo di euro annui, che risultano del tutto insufficienti a sostenere l'impatto finanziario degli oneri derivanti dai principi e criteri direttivi di cui la Ragioneria ha chiesto la soppressione.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, facendosi interprete dell'opinione di tutti i commissari, invita il Vicepresidente Lovecchio a farsi tramite con il Presidente Melilli affinché inviti formalmente il Governo e, in

particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, a fornire celermente gli elementi tecnici per valutare gli impatti finanziari dei provvedimenti all'esame della Commissione Bilancio, soprattutto nel caso in cui quest'ultima abbia deliberato la richiesta di relazione tecnica.

Ylenja LUCASELLI (FDI), associandosi alla richiesta dell'onorevole Ubaldo Pagano, auspica che si stabilisca la prassi per cui il Governo fornisca in ogni caso celermente gli elementi tecnici richiesti per fare in modo che la Commissione Bilancio sia posta nelle condizioni di valutare approfonditamente i provvedimenti sottoposti al suo parere.

Il Sottosegretario Federico FRENI, a nome del Governo, esprime la volontà di instaurare uno spirito di fattiva collaborazione con la Commissione e si impegna a farsi interprete della richiesta dell'onorevole Ubaldo Pagano. Tuttavia, invita i componenti della Commissione Bilancio a considerare il particolare carico di lavoro a cui sono sottoposti gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, soprattutto in questo periodo in cui sono adottati dal Governo numerosi e importanti provvedimenti.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sapia 3.180, che è volta a prevedere che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, previsto come principio di delega dalla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 3, sia aumentato progressivamente da novanta a centoventi giorni, con ciò ponendosi in contrasto con una delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 dalla Commissione;

Costanzo 3.181, che è volta a prevedere, tra i criteri di delega di cui al comma

3 dell'articolo 3, la copertura totale da parte dello Stato dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità, anziché l'aumento progressivo della stessa fino alla copertura totale, con ciò ponendosi in contrasto con una delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 dalla Commissione;

Cirielli 3.200, che è volta a inserire, tra i principi di delega, un'indennità giornaliera pari al 100 per cento delle retribuzioni per sei mesi e pari al 70 per cento per ulteriori sei mesi, anziché l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria fino alla sua copertura totale da parte dello Stato, come prevede il testo, con ciò ponendosi in contrasto con una delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 dalla Commissione;

Meloni 6.03, che prevede, attraverso puntuali modifiche al TUIR, un insieme di detrazioni ai fini del calcolo dell'IRPEF legate a spese connesse al parto e a corsi di istruzione per figli, senza tuttavia prevedere la quantificazione degli oneri che ne derivano né la corrispondente copertura finanziaria;

Meloni 2.01, che è volta ad introdurre, tramite una nuova delega al Governo, il sistema del quoziente familiare per il trattamento tributario del reddito della famiglia, prevedendo che, comunque, i contribuenti abbiano la facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Cirielli 3.250, 3.251 e 3.252, che, nell'estendere il congedo parentale, per le sole lavoratrici madri, fino a dodici mesi, con corresponsione di un'indennità giornaliera fino al 70 per cento della retribuzione, e il congedo di maternità fino a quindici mesi, con indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, prevedono che si provveda alla copertura dei corrispondenti oneri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. La proposta emendativa appare priva di idonea coper-

tura finanziaria, giacché il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 non può essere utilizzato per la copertura di singole disposizioni ma è applicabile soltanto qualora la complessità della materia trattata non consenta, all'atto del conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, di procedere alla determinazione degli effetti finanziari, positivi e negativi, derivanti dai decreti legislativi considerati nella loro interezza;

Bellucci 8.2, che è volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 8, concernente il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega dai quali derivino nuovi o maggiori oneri non coperti mediante le risorse finanziarie di cui al comma 1 del medesimo articolo 8. In base alla legge di contabilità, tali decreti possono essere emanati soltanto successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bellucci 1.38, che è volta a comprendere tra le spese sostenute dalle famiglie, per le quali la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 prevede agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito, anche le spese sostenute attraverso l'acquisto di prodotti o servizi culturali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Lucaselli 1.48, che è volta ad introdurre tra i criteri e principi generali di delega una riforma fiscale che preveda una

*no tax area* famiglia e scaglioni differenziati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Meloni 2.165, che è volta a prevedere, all'interno della delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, un insieme di obblighi per le regioni e gli enti locali in relazione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (disponibilità di un numero di posti che soddisfi pienamente le esigenze della popolazione; numero adeguato di servizi con orario prolungato; numero adeguato di servizi nei mesi di luglio e agosto; promozione nidi familiari). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Meloni 2.164, che è volta ad introdurre, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, la gratuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Costanzo 2.170, che è volta a modificare il criterio direttivo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo che i contributi destinati a coprire il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia siano pari all'intero ammontare, anziché « anche per l'intero ammontare », e che i servizi di supporto presso le abitazioni delle famiglie con figli di età inferiore a sei anni siano soltanto di supporto individuale, anziché « anche individuale ». Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Sapia 2.171, che è volta ad estendere le misure di sostegno e i contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, fino al completamento del percorso di studio universitario, post-universitario, e di qualsiasi percorso formativo tecnico e professionale, anziché fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, come previsto dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Costanzo 2.172, che è volta ad estendere alla frequenza di corsi di teatro le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli, previste dal principio di delega di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in me-

rito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Sapia 2.173, che è volta ad estendere le misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico, previste dal principio di delega di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 2, anche ai figli che frequentano l'università e i master postuniversitari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Bellucci 2.166, che è volta ad estendere il principio di delega concernente le misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto dei libri di testo con la previsione della copertura integrale del costo per i figli successivi al terzo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Bellucci 3.138, che è volta ad introdurre, tra i criteri di delega per la disciplina dei congedi parentali e di paternità, la previsione di un periodo di congedo dal lavoro in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave. Al riguardo, ritiene neces-

sario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Meloni 3.152, che è volta ad introdurre, tra i criteri di delega per la disciplina dei congedi parentali e di paternità, la previsione della copertura del congedo parentale di 180 giorni entro il sesto anno di vita del figlio fino all'ottanta per cento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Varchi 3.145, identici Bellucci 3.140 e Costanzo 3.170, Spia 3.171, Costanzo 3.172, Spia 3.173 e Costanzo 3.174, che sono volte ad aumentare da cinque ore annue a, nell'ordine, venti, quindici, dodici, dieci, otto e sette ore annue la durata del permesso retribuito per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli, previsto tra i criteri di delega per la disciplina dei congedi parentali e di paternità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Costanzo 3.175, Spia 3.176, Costanzo 3.500 e Spia 3.177, che sono volte ad estendere da due nell'ordine, a sei, cinque, quattro e tre mesi il periodo minimo di

congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, previsto quale principio di delega dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Bellucci 3.143, che è volta a prevedere che il congedo parentale non cedibile all'altro genitore, la cui istituzione è prevista tra i criteri di delega, sia retribuito con un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Sapia 3.178 e Costanzo 3.179, che sono volte a prevedere che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore, previsto come principio di delega dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3, sia fruibile, rispettivamente, nei primi nove o nei primi sei mesi, anziché « nei primi mesi dalla nascita del figlio », come disposto nel testo in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Meloni 3.150, che è volta ad istituire, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità, un periodo di congedo facoltativo di durata non inferiore a sessanta giorni

da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita dalla nascita del figlio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Varchi 3.147, che è volta ad introdurre, tra i criteri di delega per la disciplina dei congedi parentali e di paternità, la previsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Meloni 3.151, che è volta a inserire tra i criteri di delega l'estensione del periodo di congedo di maternità *post partum* fino a 180 giorni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Meloni 4.144, 4.142 e 4.143, che sono volte ad inserire come criterio per l'esercizio della delega per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro la previsione di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido, che facilitano l'accesso al part-time e che assumono

neo-mamme o giovani. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Meloni 4.145, che è volta ad estendere il criterio della previsione di forme di contribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità anche alle sostituzioni di paternità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Sapia 4.170, 4.171 e 4.172, che sono volte a prevedere che la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia destinata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività rispettivamente per i primi tre quattro e cinque anni, anziché soltanto per i primi due anni, come previsto dalla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 4. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Bellucci 4.135, che è volta a prevedere che la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia destinata anche al potenziamento di attività formative dedicate all'imprenditoria femminile con particolare attenzione ai temi dell'Information and Communications Technology (ICT), della finanza e dell'accesso al credito, oltre che

all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni, come disposto dal testo in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Ciaburro 4.138 e Bellucci 4.133, che sono volte ad inserire come criterio per l'esercizio della delega, per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, la previsione dell'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici rispettivamente per ogni figlio a carico e a partire dal terzo figlio a carico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Bellucci 4.02, che, nel prevede l'erogazione di un *bonus* di 10.000 euro per ogni minore straniero, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere derivante dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Meloni 5.137, che è volta a prevedere tra i criteri per l'esercizio della delega per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani la previsione di agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in

merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Lucaselli 5.134 e Bellucci 5.133, che sono volte ad estendere la previsione, tra i criteri di delega, delle agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore di giovani coppie e di genitori singoli con età non superiore a quaranta e quarantadue anni, anziché a trentacinque anni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Giannone 6.100, che è volta ad introdurre, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari, la previsione di progetti di sostegno a percorsi di affido e di adozione; di incentivi ad attività formative e di supporto alla responsabilità genitoriale in caso di procedimenti in sede giudiziaria riguardanti il matrimonio e di progetti rivolti alle famiglie con bisogni formativi e problemi evolutivi legati al ciclo di vita di bambini e adolescenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

Varchi 6.02, che prevede l'istituzione della Giornata della vita nascente nonché l'organizzazione in tale giornata di mani-

festazioni pubbliche, cerimonie e incontri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità da parte delle amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, infine che, le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamata dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Varchi 6.02 rileva che la clausola di invarianza finanziaria in esso contenuta non è idonea ad evitare che da esso derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.38, 1.48, 2.164, 2.165, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 3.138, 3.140, 3.143, 3.145, 3.147, 3.150, 3.151, 3.152, 3.170, 3.171, 3.172, 3.173, 3.174, 3.175, 3.176, 3.177, 3.178, 3.179, 3.180, 3.181, 3.200, 3.250, 3.251, 3.252, 3.500, 4.133, 4.135, 4.138, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.170, 4.171, 4.172, 5.133, 5.134, 5.137, 6.100, 8.2 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 4.02, 6.02 e 6.03, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 trasmesso dall'Assemblea.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.10.**

ALLEGATO

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.  
C. 2561-A Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

**A.C. 2561 Family Act**

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia**

L'AC 2561 reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia attraverso le seguenti disposizioni:

- Art. 1 - Deleghe al Governo: oggetto e principi e criteri direttivi generali
- Art. 2 - Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli
- Art. 3 - Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità
- Art. 4 - Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro
- Art. 5 - Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani
- Art. 6 - Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari
- Art. 7 - Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi
- Art. 8 - Disposizioni finanziarie
- Art. 9 - Clausola di salvaguardia

Con riferimento all'Atto Camera 2561 in esame si premette che, essendo una legge delega al Governo in cui vengono enucleati solo i principi e i criteri generali della modifica normativa, non è possibile procedere alla predisposizione di una Relazione Tecnica che evidenzii l'impatto finanziario. Al fine di una puntuale quantificazione di tali effetti occorre l'articolato normativo di esercizio della delega (decreto legislativo).

*J. N. P. S.* ha comunque predisposto delle stime con riferimento all'art. 3 con il quale si vuole riordinare e armonizzare la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità. In particolare, sono stati quantificati gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

**Art. 3, c. 2, lett. a): congedi parentali fruibili fino al compimento del quattordicesimo anno di età**

I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati. L'estensione di tale congedo ai 14 anni di vita del figlio pertanto comporta ulteriori maggiori oneri rispetto alla normativa vigente solo con riferimento al riconoscimento della copertura figurativa di periodi di congedo parentale fruiti oltre il 12° anno di vita e non riguarda quindi la prestazione.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'Inps sono state stimati circa 10.000 potenziali beneficiari annui di congedo parentale oltre il 12° anno di vita del bambino.

La durata media del periodo di congedo è stata ipotizzata pari a un mese per ciascun beneficiario.

La copertura figurativa è stata commisurata alla retribuzione convenzionale prevista dalla normativa vigente ossia un valore retributivo pari al 200% dell'importo massimo dell'assegno sociale.

Tale importo mensile, pari a 460,28 euro nel 2021, è stato opportunamente rivalutato, fino all'anno 2024, sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato in data 29 settembre 2021 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi a luglio 2021.

Di seguito si riportano gli oneri per il periodo 2022-2031:

Lavoratori dipendenti del settore privato - Estensione  
congedo parentale fino a 14 anni di vita bambino

Maggior onere per copertura figurativa  
Valutazione oneri (milioni di euro)

Anno	Maggior onere per copertura figurativa
2022	3,1
2023	3,1
2024	3,2
2025	3,2
2026	3,3
2027	3,3
2028	3,4
2029	3,4
2030	3,5
2031	3,6

**Art. 3, c. 2, lett. f): congedi parentali ai lavoratori autonomi e professionisti**

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso alle lavoratrici autonome madri per ogni figlio. Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale la lavoratrice percepisce un'indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro.

Il congedo parentale spetta a condizione che le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Il congedo parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, del bambino.

Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.

L'indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.

La norma in esame estende il congedo parentale ai padri lavoratori autonomi e professionisti.

La stima dei maggiori oneri derivanti dalla norma in esame è stata condotta solo sulla platea dei lavoratori autonomi

Ai fini della quantificazione sono state utilizzate le seguenti basi tecniche desunte dagli archivi gestionali INPS:

- lavoratori dipendenti privati: numero di beneficiari di congedo parentale relativi alla generazione di nati 2013 che hanno fruito di congedo parentale nei primi 6 anni di vita del bambino distintamente per uomini e donne per numero di giornate (inferiori a 60 e maggiori/uguali a 60 giornate);
- lavoratori autonomi: numero di beneficiarie di congedo parentale relativi alla generazione di nati 2017 che hanno fruito di congedo parentale nel primo anno di vita.

Di seguito le platee estrapolate:

#### LAVORATORI DIPENDENTI

Generazione nati 2014 Lav.dip	Giorni congedo >= 60		Giorni congedo < 60		Totale	
	Beneficiari	Giornate di congedo	Beneficiari	Giornate di congedo	Beneficiari	Giornate di congedo
Donne	121.083	155	17.005	31	138.088	139
Uomini	8.742	128	12.389	23	21.131	66
<b>Totale</b>	<b>129.825</b>	<b>153</b>	<b>29.394</b>	<b>28</b>	<b>159.219</b>	<b>130</b>

**LAVORATORI AUTONOMI**

Generazione nati 2017 congedo solo madrì 3 mesi nel primo anno di vita	Giorni congedo >= 60		Giorni congedo < 60		Totale
	Beneficiari	Giornate di congedo	Beneficiari	Giornate di congedo	
Donne	1.166	89	141	35	83
Uomini					
<b>Totale</b>	<b>1.166</b>	<b>89</b>	<b>141</b>	<b>35</b>	<b>83</b>

Le retribuzioni medie giornaliere considerate ai fini del calcolo sono pari a:

- lavoratori dipendenti privati: sono state desunte dai dati degli osservatori statistici e sono pari nel 2019 a 74 euro per le donne e 102 euro per gli uomini;
- lavoratori autonomi: reddito medio convenzionale nel 2019: 48,98 euro;

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021.

Si è ipotizzato per i lavoratori autonomi la stessa frequenza di fruizione dei congedi parentali dei padri lavoratori dipendenti.

Il maggior onere derivante dalla norma in esame è riportato nella tabella seguente.

**Maggiori oneri derivanti dalla estensione del congedo parentale ai padri lavoratori autonomi**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni euro)

Anno	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
2022	-0,1		-0,1
2023	-0,1		-0,1
2024	-0,1		-0,1
2025	-0,1		-0,1
2026	-0,1		-0,1
2027	-0,1		-0,1
2028	-0,1		-0,1
2029	-0,1		-0,1
2030	-0,1		-0,1
2031	-0,1		-0,1

**Art. 3, c. 3, lett. a): progressivo aumento del congedo di paternità fino a 90 giorni lavorativi**

La stima è stata effettuata partendo dalle basi tecniche contenute nella relazione tecnica relativa all'art. 33 della legge di bilancio per l'anno 2022. Si è stimato il maggior onere ipotizzando la concessione di 90 giornate di congedo di paternità a partire dall'anno 2022 anziché 10 come previsto dalla Legge di bilancio per l'anno 2022.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021.

**Maggior onere derivante dall'aumento della durata del congedo di paternità a 90 gg**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni di euro)

Anno	Congedo obbligatorio (90 gg)	
	Prestazione	Copertura figurativa
2022	-861,5	-284,3
2023	-877,0	-289,4
2024	-892,8	-294,6
2025	-908,9	-299,9
2026	-925,3	-305,3
2027	-942,0	-310,9
2028	-959,0	-316,5
2029	-976,3	-322,2
2030	-993,9	-328,0
2031	-1.011,8	-333,9
		<b>Totale</b>
		<b>-1.145,8</b>
		<b>-1.166,4</b>
		<b>-1.187,4</b>
		<b>-1.208,8</b>
		<b>-1.230,6</b>
		<b>-1.252,9</b>
		<b>-1.275,5</b>
		<b>-1.298,5</b>
		<b>-1.321,9</b>
		<b>-1.345,7</b>

**Art. 3, c. 3, lett. b): progressivo aumento del congedo di maternità fino alla totale copertura da parte dello Stato**

Ai fini della determinazione del maggior onere derivante dalla norma per il settore privato, non esistendo nel Bilancio INPS una contabilizzazione distinta tra il congedo di maternità ed il congedo parentale, si è proceduto, attraverso i dati presenti sugli archivi dell'Istituto per l'anno 2020, ad una quantificazione della quota parte del congedo di maternità obbligatorio.

Di seguito si riportano le basi tecniche utilizzate ai fini delle stime:

- N° maternità obbligatorie nell'anno 2020 (dati provvisori): 271.100;
- N° medio mesi congedo di maternità fruiti 2019: 4,2;
- Retribuzione media mensile 2020 Madri: 1.526 euro.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021.

Nella tabella seguente sono esplicitati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo in esame.

**Maggiori oneri derivanti dall'aumento della misura della maternità obbligatoria al 100%**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

( Importi in milioni euro )

Anno	Maternità 80% (normativa vigente)			Maternità 100%			Maggior onere		
	Indennità	Copertura figurativa	Totale	Indennità	Copertura figurativa	Totale	Indennità	Copertura figurativa	Totale
2022	-1.431,9	-590,7	<b>-2.022,6</b>	-1.789,9	-590,7	<b>-2.380,6</b>	-358,0	0,0	<b>-358,0</b>
2023	-1.457,7	-601,3	<b>-2.059,0</b>	-1.822,1	-601,3	<b>-2.423,4</b>	-364,4	0,0	<b>-364,4</b>
2024	-1.485,4	-612,7	<b>-2.098,1</b>	-1.856,8	-612,7	<b>-2.469,5</b>	-371,4	0,0	<b>-371,4</b>
2025	-1.513,6	-624,4	<b>-2.138,0</b>	-1.892,0	-624,4	<b>-2.516,4</b>	-378,4	0,0	<b>-378,4</b>
2026	-1.542,4	-636,2	<b>-2.178,6</b>	-1.928,0	-636,2	<b>-2.564,2</b>	-385,6	0,0	<b>-385,6</b>
2027	-1.571,8	-648,4	<b>-2.220,2</b>	-1.964,8	-648,4	<b>-2.613,2</b>	-393,0	0,0	<b>-393,0</b>
2028	-1.601,6	-660,7	<b>-2.262,3</b>	-2.002,0	-660,7	<b>-2.662,7</b>	-400,4	0,0	<b>-400,4</b>
2029	-1.632,1	-673,2	<b>-2.305,3</b>	-2.040,1	-673,2	<b>-2.713,3</b>	-408,0	0,0	<b>-408,0</b>
2030	-1.663,0	-686,0	<b>-2.349,0</b>	-2.078,8	-686,0	<b>-2.764,8</b>	-415,8	0,0	<b>-415,8</b>
2031	-1.694,6	-699,0	<b>-2.393,6</b>	-2.118,3	-699,0	<b>-2.817,3</b>	-423,7	0,0	<b>-423,7</b>

**Art. 3, c. 3, lett. c): diritto al congedo di paternità a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore**

Si fa presente che ai fini del diritto alla concessione del congedo di paternità la normativa vigente non opera alcuna discriminazione con riferimento allo stato civile o di famiglia del padre lavoratore.

**Art. 3, c. 3, lett. d): diritto al congedo di paternità non subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio**

Si fa presente che ai fini del diritto alla concessione del congedo di paternità la normativa vigente non impone requisiti di anzianità lavorativa o di servizio.

**Art. 3, c. 3, lett. g): estensione congedo di paternità ai lavoratori autonomi e professionisti**

La stima è riferita ai soli lavoratori autonomi e ai fini della determinazione dell'onere derivante dalla concessione del congedo di paternità sono state utilizzate le seguenti basi tecniche:

- N° maternità obbligatorie nell'anno 2020 (dati provvisori): 14.200 (5.000 Artigiani, 8.000 Commercialisti, 1.300 CDCM)
- Retribuzione giornaliera 2021: Artigiani e Commercialisti 48,98 euro e 43,57 CDCM;
- Percentuale di commisurazione rispetto alla retribuzione: 100%
- Durata indennità di paternità: 90 giorni

Si ipotizza lo stesso peso percentuale di congedo di paternità dei lavoratori autonomi rispetto al totale delle maternità obbligatorie riscontrato per i lavoratori dipendenti (pari a circa il 50%). Pertanto, la platea annua delle paternità dei lavoratori autonomi è stata stimata in circa 7.100 unità.

Le stime sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021.

**Maggiori oneri derivanti dalla estensione del congedo di paternità ai lavoratori autonomi**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

**(Importi in milioni euro)**

Anno	Maggiore onere per paternità obbligatoria lavoratori autonomi 3 mesi al 100%
2022	-29,1
2023	-32,1
2024	-32,5
2025	-33,0
2026	-33,6
2027	-34,2
2028	-34,8
2029	-35,4
2030	-36,0
2031	-36,7

## Family Act - stima degli effetti di gettito

Articolo	Descrizione	Imposta/Spesa	Stima di competenza annua (milioni di euro)	Note
<b>2 lett a</b>	Detraibilità alimenti prima infanzia (latte in polvere, omogenizzati, ecc..) e materiale igienico sanitario ( pannolini, ecc..)	Irpef	<b>-300,9</b>	Considerato che la richiesta non risulta esattamente definita, si è proceduto a stimare una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per l'acquisto di pannolini, monouso o riutilizzabili, e di confezioni di latte, in polvere o liquido, destinati alla prima infanzia, per un importo complessivo non superiore a 1.800 euro annui.
<b>2 lett e</b>	Detraibilità per libri scolastici non universitari	Irpef	<b>-188,0</b>	Poiché la richiesta non risulta esattamente definita, si è proceduto a stimare una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo dei soggetti iscritti a corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado.
<b>2 lett e</b>	Detraibilità per spese di frequenza scuole dell'infanzia e/o scuola primaria, secondaria.....	Irpef	<b>-607,1</b>	Poiché la richiesta non risulta esattamente definita, si è proceduto a stimare gli effetti relativi ad un'ipotesi di raddoppio dell'aliquota vigente per l'agevolazione in esame, quindi una detrazione con aliquota pari al 38% (anziché 19% vigente) delle spese in oggetto sostenute.

<p><b>4 lett a</b></p>	<p>Incremento deduzione contributi per lavoratori domestici, baby sitter, assistenza agli anziani</p>	<p>Irpef</p>	<p><b>-472,3</b></p>	<p>Poiché la richiesta non risulta esattamente definita, si è proceduto a stimare gli effetti relativi ad un'ipotesi di soppressione del limite di 1.549,37 euro per la deducibilità dal reddito dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (art. 10, comma 2 del TUIR), e la modifica della lettera i-septies) de'll' art. 15, comma 1 del TUIR, incrementando a 5.000 euro il limite delle spese, detraibili al 19%, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro.</p>
<p><b>5 lett a</b></p>	<p>Detraibilità per libri universitari</p>	<p>Irpef</p>	<p><b>-196,0</b></p>	<p>Poiché la richiesta non risulta esattamente definita, si è proceduto a stimare una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo dei soggetti iscritti a corsi di istruzione universitaria.</p>
<p><b>8 comma 1, lett. b) punto 1)</b></p>	<p>Abrogazione detrazione figli a carico</p>	<p>IRPEF</p>	<p>6.945,2</p>	<p>Stima ottenuta mediante elaborazioni di simulazione con il modello di micrisimulazione IRPEF <u>Si evidenzia che gran parte degli effetti positivi derivanti dall'abrogazione della detrazione per figli a carico (per i figli fino a 21 anni) è stata già utilizzata a copertura degli oneri correlati all'introduzione del nuovo assegno unico. Pertanto, gli effetti positivi al netto di quelli già utilizzati a copertura ammontano a circa 1 miliardo di euro su base annua.</u></p>
		<p>Addizionale regionale</p>	<p>172,2</p>	
		<p>Addizionale comunale</p>	<p>65,4</p>	
		<p><b>Totale</b></p>	<p><b>7.182,8</b></p>	
<p><b>8 comma 1, lett. b) punto 3)</b></p>	<p>Abrogazione detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista</p>	<p>Irpef</p>	<p><b>96</b></p>	<p>Stima basata sui dati delle dichiarazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020.</p>

			<p>dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>
--	--	--	--

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	76
DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78

#### RISOLUZIONI:

7-00740 Casa, 7-00752 Vietina: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00754</i> ) .....	83
7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	84

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

#### **La seduta comincia alle 11.50.**

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3319 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, premette che la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa d'Inghilterra avviene, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base del-

l'intesa allegata al disegno di legge, che è stata stipulata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione.

Ricorda che in base al citato articolo 8 della Costituzione, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto in Italia di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose sono poi regolati per legge sulla base di intese tra il Governo e le rappresentanze delle confessioni.

Sottolinea che l'intesa in esame è stata promossa dal presidente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dopo che la stessa ha ottenuto in Italia il riconoscimento della personalità giuridica nel 2014. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » riunisce le chiese anglicane in Italia, in particolare gli appartenenti alla *Church of England*. Gli appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra pre-

senti in Italia sono stimati in circa 100.000. Per completezza ricordo che la massima autorità religiosa anglicana è l'Arcivescovo di Canterbury, Primate della Chiesa d'Inghilterra. Mentre la regina ha il titolo di Difensore della Fede e Governatore Supremo della Chiesa d'Inghilterra.

Precisa che il disegno di legge in esame consta di 22 articoli e che riguardano la VII Commissione gli articoli 5, 6, 7 e 11.

Gli articoli 5 e 6, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi oppure non avvalersi degli insegnamenti religiosi, che, pertanto, non possono essere impartiti con modalità discriminatorie. Si tratta di norma prevista anche nelle leggi di regolazione dei rapporti con altre confessioni religiose.

All'Associazione è riconosciuto tra l'altro il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole è riconosciuta la parità e ai loro alunni è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico a quello previsto per gli studenti delle scuole statali e degli altri enti territoriali. È assicurato agli incaricati designati dalla Chiesa d'Inghilterra il diritto di corrispondere alle richieste degli alunni, delle loro famiglie o degli organi scolastici in merito allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le attività si svolgono tra quelle extra-curricolari ed in orario extrascolastico, comunque senza oneri per lo Stato italiano.

L'articolo 7 prevede che l'Italia può riconoscere i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra in teologia e in altre discipline ecclesiastiche rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente, su richiesta degli interessati che siano comunque in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 11 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio

culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione, anche istituendo, a tal fine, un'apposita commissione mista.

Per quanto riguarda gli altri articoli, che non trattano materie di competenza della VII Commissione, l'articolo 1 stabilisce che i rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati sulla base della predetta intesa, stipulata il 30 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 inerisce all'autonomia e alla libertà confessionale dell'Associazione e detta disposizioni per garantire la piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 tratta dei ministri del culto, stabilendo che godono del diritto al libero esercizio del loro ministero e non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. L'attestazione della qualifica di ministro di culto è rilasciata dall'Associazione, che ne comunica l'elenco al Ministero dell'interno.

L'articolo 4 assicura il diritto dei ministri di culto a prestare assistenza spirituale ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, e a ai fedeli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali oppure detenuti in istituti penitenziari.

L'articolo 8 prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il regime degli enti religiosi e, in particolare, disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario e la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni.

L'articolo 12 è dedicato agli edifici di culto ai quali si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni mentre l'articolo 13, sul trattamento delle salme, prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.

Gli articoli da 14 a 17 riguardano gli aspetti fiscali derivanti dalla stipula dell'Intesa.

L'articolo 18 disciplina il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra.

Gli articoli da 19 a 21 riguardano la normativa applicabile a seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa e gli accordi da promuovere tra le parti per apportare modifiche all'intesa stessa o in caso di iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa stessa.

Infine, l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, stimati in 143.000 euro per il 2022 e 84.000 euro a decorrere dall'anno successivo.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver avvertito la Commissione che l'esame proseguirà la prossima settimana e che, per la seduta odierna, sostituirà la relatrice, deputata Carbonaro, impossibilitata a prendervi parte, introduce l'esame evidenziando

in premessa che si tratta di un provvedimento assai articolato e denso, composto di 52 articoli divisi in 5 Titoli e 16 Capi. Segnala preliminarmente che gli interventi previsti dal provvedimento in esame sono finanziati, in tutto o in parte, a valere sui fondi del PNRR e sulla relativa anticipazione iscritta nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Passando ai contenuti del decreto, riferisce che il Titolo I – Capo VI – Università e ricerca all'articolo 12 reca norme in materia di borse di studio per l'accesso all'università. Ricorda che il PNRR prevede un investimento per « Borse di studio per l'accesso all'università » (M4C1-I.1.7), al quale obiettivo sono destinati, quali sovvenzioni, 500 milioni di euro. Lo scopo è garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando l'accesso a quella terziaria agli studenti in difficoltà socioeconomiche. In particolare, il PNRR stabilisce l'obiettivo di aumentare di 700 euro in media l'importo delle borse di studio, fino a un massimo di 4.000 euro per studente, e di estenderle a una quota più ampia di studenti.

L'articolo 12 del decreto in esame semplifica, per il periodo di riferimento del PNRR, anni 2021-26, la procedura per l'adozione dell'atto di determinazione degli importi delle borse di studio e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In sostanza, questi profili sono saranno definiti, in deroga a quanto oggi previsto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, anziché con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. La relazione del Governo spiega infatti che questa procedura aggravata non è necessaria in quanto si tratta di recepire un contenuto già stabilito dal PNRR. Inoltre, lo stesso articolo 12 dispone che le risorse destinate dal PNRR alle borse di studio confluiscono nel Fondo integrativo statale per la conces-

sione di borse di studio e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo.

L'articolo 13 prevede un supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca. Ricorda che i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – recante misure sulla *governance* del PNRR – hanno incrementato le risorse umane del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), autorizzando l'assunzione di 69 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto funzioni centrali, e accrescendo la dotazione complessiva del personale di diretta collaborazione del Ministro. Precisa, quindi, che l'articolo in esame autorizza il Ministero dell'università e della ricerca, entro il limite di 10 milioni di euro per il 2021, ad acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Sottolinea che l'intervento serve a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR e ad assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti.

L'articolo 14 contiene ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea. Ricorda che il PNRR prevede la Riforma delle classi di laurea (M4C1-R.1.5). In particolare, evidenzia che le nuove sfide poste dalla modernità richiedono ai giovani, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. I programmi di studio vincolati da un sistema di crediti formativi basato su settori disciplinari stretti non permette, si legge nel PNRR, di ampliare le prospettive nell'ambito delle lauree triennali. Occorre, quindi, allargare i settori disciplinari e consentire flessibilità nella programmazione dei corsi di laurea triennali. La riforma prevista dal PNRR prevede l'aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, riducendo i rigidi limiti esistenti alla possibilità di creare percorsi interdisciplinari. La riforma annunciata nel PNRR, inoltre, è nel senso di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'ac-

cesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dai percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS). Evidenzia che l'articolo in esame stabilisce che gli ordinamenti dei « corsi di studio universitari » definiti dagli atenei possono riservare una parte dei crediti formativi universitari (CFU) ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'obiettivo è promuovere l'interdisciplinarietà dei « corsi di studio » e la formazione di profili professionali innovativi. Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi, la norma prevede la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi settori scientifico-disciplinari. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari recata dall'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, stabilendo che una parte dei CFU complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative che possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività, purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal medesimo « corso di studio ». Il comma 2 dispone che, anche al fine di assicurarne la rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari con la procedura di cui al comma 99 dello stesso articolo 17 della legge n. 127 del 1997, ovvero che, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del CUN, si procede, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

L'articolo 15 riguarda gli alloggi per studenti. Ricorda che nel PNRR è presente la misura 4, componente C1, riforma 1.7

riguardante gli alloggi per gli studenti e il riordino della relativa legislazione. L'obiettivo è triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il secondo trimestre del 2026. Per tali finalità sono allocati 960 milioni di euro complessivi, così ripartiti: nel 2022: 40 milioni; nel 2023: 160 milioni; nel 2024: 320 milioni; nel 2025: 280 milioni; nel 2026: 160 milioni. L'articolo in esame interviene di conseguenza sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 con la duplice finalità di semplificare le procedure e di favorire il rispetto di elevati standard ambientali. La legge n. 338 in questione prevede una forma di cofinanziamento da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. Circa l'entità della contribuzione statale, la norma prevede solo un limite massimo che – a seguito della modifica introdotta con il decreto-legge n. 77 del 2021 (articolo 64, comma 8) – è stato fissato al 75 per cento (rispetto al 50 per cento previsto in precedenza). In dettaglio, l'articolo novella l'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 inserendo periodi aggiuntivi al comma 3 e il comma 4-bis. Il citato articolo 1 demanda ad un decreto ministeriale, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle procedure e delle modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Le nuove disposizioni stabiliscono che le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso l'informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. È altresì disposto che i progetti prevedano, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Viene inoltre affidata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione dei progetti ammessi a finanziamento e l'assegnazione delle relative risorse, con conseguente individuazione ed assegna-

zione dei posti letto riferiti ai singoli progetti. L'intervento normativo mira a semplificare e rendere tempestive ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi. Il comma 4-bis, inserito dall'articolo in esame, attribuisce priorità, nell'effettuazione degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie, alla ristrutturazione, alla trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e all'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi. La disposizione mira a perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Passando al Titolo II – Capo III – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari, segnala che l'articolo 24 riguarda la Progettazione di scuole innovative. Ricorda che il PNRR, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 prevede un « Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica », con una spesa totale di 800 milioni di euro. L'obiettivo è intervenire su circa 195 edifici scolastici, a beneficio di una platea di circa 58.000 studenti e con una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50 per cento. L'articolo in esame, di conseguenza, demanda al Ministero dell'istruzione di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici. Nello specifico il comma 1 dispone in ordine all'indizione del richiamato concorso di progettazione al fine di dare attuazione a quanto previsto nel PNRR (M2C3I1.1) prevedendo, inoltre che, preliminarmente al concorso di progettazione, si svolga una procedura selettiva tesa ad individuare le aree geografiche e gli enti locali interessati all'attuazione del richiamato investimento conte-

nuto nel PNRR (che, come detto, riguarderà 195 edifici scolastici). Individuate le aree di intervento, il Ministero dell'istruzione indice il concorso di progettazione che deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso. Scaduto tale termine, gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche al fine di favorire il rispetto delle tempistiche del PNRR. Per il funzionamento di dette Commissioni è previsto un compenso nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023 e ne dispone la copertura. Ai sensi del comma 4, le risorse di cui al Programma operativo complementare « Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento » 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare « Governance e Capacità istituzionale » 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale. Il trasferimento di risorse, che avviene sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è destinato all'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del PNRR, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale. Il comma 5 stabilisce che possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano. Tale previsione è finalizzata a garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il comma 6 reca novelle all'articolo 55 e all'articolo 64 del

decreto-legge n. 77 del 2021 volte, tra l'altro, a prevedere che il Ministero dell'istruzione comunichi al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato per la nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR; ad inserire il rispetto delle tempistiche e delle condizioni previste anche dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 da parte delle istituzioni scolastiche al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR; a disporre temporaneamente in merito all'assegnazione di tre posizioni dirigenziali di livello generale del Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR.

L'articolo 25 tratta di Progetti di rilevante interesse nazionale. Ricorda che il PNRR prevede, nell'ambito della Missione n. 4 (« Istruzione e ricerca »), Componente 2 (« Dalla ricerca all'impresa »), l'investimento « Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) » (M4C2-I.1.1), al quale sono destinati, quali prestiti, 1.800 milioni di euro. L'obiettivo è rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel PNR 2021-2027 e finanziare PRIN di durata triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti a più università ed enti di ricerca. I progetti finanziati – stabilisce il PNRR – devono essere selezionati sulla base della qualità del profilo scientifico dei responsabili, nonché dell'originalità, dell'adeguatezza metodologica, dell'impatto e della fattibilità. Con riguardo alla tempistica, si prevede l'aggiudicazione di almeno 3.150 PRIN entro il quarto trimestre 2023 e di almeno 5.350 PRIN entro il secondo trimestre 2025. Entro il secondo trimestre 2025 si prevede anche l'assunzione di almeno 900 nuovi ricercatori a tempo determinato. Questo il PNRR. L'articolo in esame prevede la possibilità di destinare allo scorrimento delle graduato-

rie del bando PRIN 2020 le risorse relative al finanziamento 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). A tal fine, si novella l'articolo 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale ha previsto – al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione europea – la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Allo scopo, ha incrementato il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) – nel quale sono confluite le risorse per i PRIN – di 250 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro per il 2022. Segnalo che, in base alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica, le graduatorie del bando PRIN 2020 recano oltre 2.500 progetti finanziabili. Lo stesso articolo 25 dispone, inoltre, che con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore ai fini dell'ammissione al finanziamento, anche con risorse diverse da quelle stanziato dallo stesso articolo 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, ora novellato.

L'articolo 26 detta disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori. Il PNRR, nell'ambito della Missione n. 4 (« Istruzione e ricerca »), Componente 2 (« Dalla ricerca all'impresa ») ha previsto la riforma « Attuazione di misure di sostegno a Ricerca e sviluppo per promuovere la semplificazione e la mobilità » (M4C2-R.1.1). La riforma dovrà essere attuata attraverso una cabina di regia interministeriale (MUR-MiSE) e due decreti: uno nell'ambito della mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra università, infrastrutture di ricerca e aziende; l'altro nell'ambito della semplificazione della ge-

stione dei fondi per la ricerca e della riforma del percorso professionale dei ricercatori. L'articolo 26 del decreto in esame reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori. In particolare, il decreto dispone che la chiamata diretta, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, può riguardare anche studiosi stabilmente impegnati in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del « programma di rientro dei cervelli », un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. Il parere che deve essere reso dalla commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale deve riguardare la coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale è effettuata la chiamata, nonché il possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama. Il comma 2 del medesimo articolo 26 introduce ulteriori ipotesi di mobilità di professori universitari e ricercatori. A tal fine inserisce nell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 i commi da 5-bis a 5-quater. Il nuovo comma 5-bis dispone che, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione, le università, nell'ambito delle relative disponibilità di

bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, possono procedere alla chiamata di: professori ordinari e associati già in servizio da almeno 5 anni presso altre università nella stessa fascia per la quale viene disposta la chiamata; studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, e aggiornate ogni 3 anni. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, è sottoposta al parere del Senato accademico ed è approvata dal Consiglio di amministrazione. La chiamata avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive che valutano la rispondenza delle proposte progettuali presentate dai candidati alle esigenze espresse dall'università. In base al nuovo comma 5-ter, alle procedure selettive possono partecipare – purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la qualifica corrispondente nel settore scientifico-disciplinare specifico – anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, nonché i soggetti inquadrati nei ruoli degli IRCCS, che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Il nuovo comma 5-quater dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Infine, il comma 3 estende alle chiamate disciplinate dal nuovo comma 5-bis la normativa in materia di risorse da vincolare per la chiamata di soggetti in servizio presso altre università. A tal fine, novella l'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

Passando al Titolo III – Capo III – Sport, segnala che l'articolo 46 prevede Fondi per il rilancio del sistema sportivo e destina a Sport e Salute Spa, per l'anno 2021, un contributo di euro 27.200.000, per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Il contributo deve servire a potenziare il supporto ai richiamati organismi sportivi e a consentire la ripartenza delle relative attività. La copertura finanziaria dell'onere è a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la finalità di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo: si tratta del fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).

Simona VIETINA (CI) chiede se i concorsi di progettazione per le scuole innovative saranno banditi a livello centrale o locale.

Vittoria CASA, *presidente*, apprezza la questione sollevata, ritiene preferibile trattarla in una successiva seduta, alla presenza anche della relatrice. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**7-00740 Casa, 7-00752 Vietina: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00754).*

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 10 novembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00754 Toccafondi, che, trattando di identica materia, sarà discussa congiuntamente con le risoluzioni in titolo. Avverte inoltre che il gruppo della Lega ha preannunciato una propria risoluzione sul tema.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), illustrando la sua risoluzione, si sofferma in particolare sugli impegni chiesti al Governo. Ricorda che l'aspetto dell'autonomia scolastica in deroga alla normativa vigente rispetto al criterio del numero di alunni, di cui al primo impegno, è già stato ampiamente trattato in sede di esame dell'ultima legge di bilancio e auspica che anche nel disegno di legge di bilancio per il prossimo anno, giunto ora all'esame del Parlamento, si possano introdurre misure in tal senso. Riferisce che il secondo impegno, volto ad introdurre misure e incentivi economici per il personale scolastico assunto nelle scuole site nelle piccole isole e nelle comunità montane, costituisce, a suo avviso, il nodo più importante da sciogliere. Riassume quindi brevemente gli ultimi due impegni, con cui si chiede l'incentivazione della stabilità dei docenti assunti in queste scuole per almeno un triennio, al fine di assicurare la continuità didattica, e una particolare attenzione nel riparto dell'organico dell'autonomia, incluso quello del potenziamento nonché nell'assegnazione dei fondi di istituto. Sottolineando l'aspetto della mancanza di docenti nelle scuole delle piccole isole, conclude chiedendo di valutare la possibilità di stilare una sorta di graduatoria delle problematiche da affrontare.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) sottolinea, in primo luogo, l'importanza di prevedere degli incentivi, una sorta di indennità di disagio, per incoraggiare la presenza stabile dei docenti nelle scuole delle piccole isole e delle comunità montane; e, in secondo luogo, la necessità di agire subito, perché è vergognoso che tali scuole siano ancora prive di insegnanti. Ciò premesso, ricorda che è essenziale trovare soluzioni veloci e durature, pensando a diversi interventi, soprattutto di carattere economico, evitando però di produrre un effetto annuncio, su un tema così delicato, cui non seguano fatti e misure concrete.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) evidenzia che, trattandosi di un tema molto sentito da tutte le parti politiche, come dimostrano le diverse risoluzioni presentate, cui si af-

fianca anche un'interrogazione del suo gruppo di appartenenza, sarebbe bene – come è già avvenuto in passato, in diverse occasioni – arrivare a una risoluzione unitaria in cui far convergere istanze e soluzioni volte a garantire il diritto allo studio ai ragazzi che vivono in zone difficili, così come avviene per tutti gli altri studenti italiani.

Vittoria CASA, *presidente*, concorda con la proposta di una risoluzione unitaria, che si riservava di avanzare lei stessa. Quindi, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte la Commissione, per completezza di informazione, che le Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione europea della Camera e del Senato stanno svolgendo congiuntamente un'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. Dà quindi la parola alla deputata Di Giorgi per l'illustrazione della sua risoluzione.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) illustra la sua risoluzione specificando che essa è volta a portare il significato della Conferenza sul futuro dell'Europa all'interno delle scuole proprio perché la Conferenza, promossa dalle istituzioni dell'Unione europea, consente a tutti in Europa di condividere le proprie idee e contribuire a plasmare il futuro comune. Soffermandosi sui temi trattati dalla Conferenza, ricorda che essi si articoleranno attorno a quattro macro aree, ovvero: democrazia e valori europei, diritti e Stato di diritto, sicurezza; cambiamento climatico, ambiente e salute; rafforzamento economico, giustizia sociale, lavoro ed educazione, sport e trasformazione digitale; Unione europea nel

mondo, migrazioni. Si tratta quindi di un'importante occasione per ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa e per riflettere sul futuro dell'Unione europea con l'impegno, da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea di ascoltare la voce degli europei per poi dare seguito alle raccomandazioni ricevute. Sottolinea che l'Italia è stata fra i primi Stati membri ad offrire un contributo di idee su modalità, obiettivi e organizzazione della Conferenza, tenendo anche conto delle nuove e drammatiche sollecitazioni provocate dall'epidemia da Covid-19.

Conclude chiarendo che la risoluzione intende promuovere nelle scuole e nelle

università, secondo le linee guida vigenti della materia educazione civica e nel rispetto dell'autonomia didattica, i contenuti, gli scopi e le modalità partecipative della Conferenza, al fine di coinvolgere i giovani e gli studenti italiani, attraverso iniziative tematiche promosse all'interno degli istituti scolastici e negli atenei, anche per superare il *digital divide* ancora presente nel Paese.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, dott. Luigi Ferraris, sulle attività del Gruppo ..... 86

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento « Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione ». Atto n. 323 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 86

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 89

#### SEDE REFERENTE:

Continuità territoriale con la Sardegna. C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 576*) ..... 91

AVVERTENZA ..... 91

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 18 novembre 2021.*

**Audizione informale dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, dott. Luigi Ferraris, sulle attività del Gruppo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 10.20.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento « Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione ». Atto n. 323.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, osserva che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto recante il Piano nazionale Sicurezza stradale 2030 (PNSS), che trova base giuridica in un ordito normativo costituito da diverse disposizioni, di rango sia legislativo sia subordinato. La normativa in vigore non spe-

cifica quale debba essere la cadenza temporale della predisposizione del Piano, ma quello qui in commento fa seguito a due precedenti, del 2010 e del 2020.

Lo schema trasmesso sarà adottato di concerto con i Ministri dell'interno, dell'istruzione e della salute.

Lo schema di decreto è volto a dare indirizzi generali e linee guida di attuazione per la sicurezza stradale e si compone di sei parti.

Le prime tre consistono in un'introduzione alla problematica e a una puntuale ricognizione fenomenologica e statistica sulla sicurezza stradale e sull'incidentalità, con cospicua offerta di dati anche comparati. La terza parte – infatti e in particolare – è un'illustrazione del contesto della diagnostica del fenomeno, degli obiettivi e delle strategie a livello internazionale sulla materia.

Le parti dalla quarta alla sesta, invece, sono quelle più propriamente operative. Contengono, infatti: la parte 4, gli obiettivi generali del Piano; la parte 5, le linee strategiche specifiche per ogni singolo ambito d'intervento (per esempio, per i bambini quali utenti della strada, per i veicoli a motore a due ruote, per le biciclette e così via); la parte 6, i riferimenti all'attuazione e al monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese.

All'approvazione degli indirizzi generali e delle linee guida faranno seguito l'emanazione del PNSS e poi l'adozione di singoli programmi di attuazione (di cadenza tendenzialmente biennale). Il PNSS e i programmi d'attuazione incontrano il passaggio nella Conferenza unificata e l'approvazione da parte del CIPESS.

Quanto al quadro statistico, nella parte 2, il testo trasmesso alle Camere porta un articolato apparato di dati statistici sull'incidentalità. I numeri, riferiti al mondo intero, all'UE e all'Italia (e qui alle diverse regioni), sono distinti per evento (morte o ferimento), per tipologia di veicolo e per tipo di strada.

Nel rinviare ai grafici riportati nello schema, vale la pena qui rimarcare come la figura 2-15 riveli come il numero dei morti in Italia sia in costante discesa a partire dal

1999 (da circa 7000 morti ai circa 3000 del 2020) con un andamento coerente con la progressiva introduzione di norme più restrittive in punto di sicurezza. Si notano infatti cali netti a seguito – per esempio – delle modifiche del codice della strada in tema di patente a punti (introduzione dell'art. 126-*bis* nel 2003), di patentino per i ciclomotori (2005) e per la guida in stato di ebbrezza dei guidatori con meno di 21 anni (artt. 186-*bis* nel 2010). Meno marcata appare l'incidenza della legge n. 41 del 2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale.

La medesima parte 2 porta grafici sui costi sociali per l'incidentalità (ivi compresi quelli sul sistema sanitario) e ne illustra il calo costante dal 2010.

Circa poi il contesto internazionale di riferimento, nella parte 3 il testo trasmesso espone che l'Agenda 2030 adottata dall'ONU comprende anche obiettivi inerenti alla sicurezza stradale (*Road Safety*). L'ONU ha successivamente adottato risoluzioni specifiche sull'argomento.

I pilastri su cui la *Road Safety* poggia sono 5: gestione della sicurezza stradale (intesa in senso dinamico); sicurezza delle strade e della mobilità (nel senso strutturale e statico); sicurezza dei veicoli; sicurezza degli utenti; gestione della fase *post* incidente.

Quanto all'Unione europea, la Commissione ha emanato un'apposita comunicazione, in cui ha dettato indirizzi per una mobilità sostenibile, sicura, interconnessa e pulita. Se – per un verso – nella comunicazione si dà atto che « grazie all'azione svolta a livello dell'Unione e su scala nazionale, regionale e locale, negli ultimi decenni la sicurezza stradale nell'UE è notevolmente migliorata. Tra il 2001 e il 2010 il numero delle vittime di incidenti stradali nell'UE è diminuito del 43 per cento e di un ulteriore 20 per cento tra il 2010 e il 2017 »; per altro verso, in essa si constata che « nel 2017, tuttavia, sulle strade dell'UE hanno perso la vita ancora 25.300 persone, circa 70 vittime al giorno, e altre 135.000 sono rimaste gravemente ferite, in gran parte pedoni, ciclisti e motociclisti. Questi dati rappresentano un costo umano e sociale

inaccettabile. In termini economici, il costo annuale delle morti e delle vittime di lesioni gravi per incidente stradale è stato stimato come superiore a 120 miliardi di euro, pari a circa l'1 per cento del PIL ».

Pertanto, la Commissione ribadisce di far proprio l'obiettivo di « zero morti » entro il 2050 e adotta il c.d. *Safe System*, vale a dire la gestione della sicurezza stradale che rifiuta il compromesso tra mobilità e sicurezza e che poggia a sua volta su quattro assi: sicurezza delle strade, sicurezza dei veicoli, sicurezza delle persone e sicurezza della velocità (intesa quest'ultima come sua adeguamento all'infrastruttura).

Con riferimento al primo asse (sicurezza delle strade) è stata poi emanata la direttiva 2019/1936/UE che in Italia è in corso di recepimento (Atto del Governo n. 282).

Venendo poi agli obiettivi e alle linee strategiche, la parte 4 del testo trasmesso fissa come obiettivo generale quello di pervenire a dimezzare il numero di morti (da 3000 a 1500) entro il 2030 e individua quali soggetti a maggior rischio e, dunque, meritevoli di particolare tutela: i ciclisti; i pedoni; i conducenti di ciclomotori e motocicli; i bambini; le persone di età superiore a 65 anni.

Per ciascuna di queste categorie, la parte 5 detta linee strategiche specifiche costituite dall'analisi dei fattori di rischio e dalle azioni da intraprendere.

In via di estrema sintesi: per i ciclisti e i pedoni, tra i fattori di rischio sono inseriti la disattenzione, carenze uditive o cognitive, la mancata osservanza della segnaletica, condizioni meteorologiche avverse e condizioni infrastrutturali carenti. Tra le azioni, migliorare la visibilità e l'illuminazione, introdurre corsie e piste ciclabili e responsabilizzare sia i conducenti delle automobili sia gli stessi ciclisti e pedoni.

Per i conducenti delle due ruote a motore, tra i fattori di rischio sono inseriti la disattenzione, la mancata osservanza della segnaletica e delle distanze di sicurezza, l'assunzione di rischi eccessivi, la velocità non consentita e il non corretto uso dei dispositivi di protezione. Tra le azioni, responsabilizzare i conducenti, irrigidire i

controlli sulla velocità dei ciclomotori e motocicli, favorire la circolazione di veicoli più sicuri.

Per i bambini, tra i fattori di rischio sono inseriti il non corretto uso dei dispositivi di protezione e le caratteristiche progettuali dei veicoli. Tra le azioni, intensificare l'educazione stradale, responsabilizzare i genitori (o i tutori) e munire i percorsi casa-scuola di speciali iniziative di gestione del traffico;

Per gli utenti *over 65*, tra i fattori di rischio sono inseriti la distrazione e la disattenzione, che include il sovraccarico cognitivo, le caratteristiche del traffico, il non corretto uso dei dispositivi di protezione. Tra le azioni, progettare delle strade auto-esplicative, che riducano il rischio di manovre pericolose come la guida contromano e che perdonino un eventuale errore mitigandone le conseguenze, attraverso misure di miglioramento della visibilità e dell'illuminazione, della segnaletica orizzontale e verticale, di informazione e avviso ai conducenti, delle banchine e del margine laterale; favorire la circolazione di veicoli che offrano una maggior protezione degli occupanti e aggiornare gli *over 65* sul corretto utilizzo delle tecnologie di sicurezza attiva.

Quanto infine agli oneri per la finanza pubblica derivanti dagli interventi che saranno inseriti nel PNSS e nei programmi di attuazione, la relazione tecnica di accompagnamento li quantifica in 1 miliardo e 400 milioni dal 2022 al 2030, di cui 980 milioni a carico dello Stato (e, per esso, al capitolo 7333 dello stato di previsione MIMS; non viene ancora specificata la ripartizione per anno) e 420 a carico degli enti locali.

Da ultimo, desidera fare due riferimenti che potrebbero arricchire l'istruttoria.

Per prima cosa, il presidente della Camera ha deferito alla Commissione la lettera della signora Marita Ponzini dello scorso 21 maggio, la quale ha perso il figlio in un incidente il 4 dicembre 2019 in un tratto stradale di Bedonia, in provincia di Parma. La signora Ponzini ha scritto anche alla Commissione. Crede che in qualità di componenti si potrebbe darle un riscontro associandosi al suo profondo dolore e sotto-

lineando come la sicurezza stradale sia una priorità dell'attività parlamentare e dell'impulso che la Commissione dà all'Esecutivo affinché si guadagnino livelli di protezione degli utenti della strada sempre maggiori. Da questo punto di vista, si potrebbe segnalare alle competenti autorità il punto della provinciale di Parma in cui è avvenuto il sinistro. Richiama altresì l'attenzione dedicata dalla Commissione al tema della sicurezza stradale nell'esame delle modifiche al codice della strada.

In secondo luogo, alla pagina 58 dello schema, lo stesso MIMS ipotizza che una funzione di ricerca, di monitoraggio e di proposta su questi temi possa essere affidata in futuro a un ente od osservatorio indipendente, un poco come era proposto nell'emendamento 1.295 delle relatrici sul decreto-legge n. 121 del 2021, che poi però è stato ritirato. Su questo chiede l'opinione dei colleghi.

Diego DE LORENZIS (M5S) avanza a nome della propria forza politica alcune osservazioni sulle linee guida contenute nello schema di decreto, che permetteranno poi al Governo di redigere nel dettaglio il Piano.

In primo luogo, manifesta soddisfazione per il fatto che il documento prevede un aumento di risorse da destinare alla materia della sicurezza stradale, a titolo diretto o indiretto, sia da parte dello Stato che tramite le regioni e gli enti locali: si tratta di 1 miliardo di euro in 10 anni, 100 milioni all'anno. D'altro canto, nota con disappunto che i Piani precedenti hanno avuto attuazione ben oltre il limite temporale originariamente previsto, ad esempio quello del 2010 fino al 2015; il loro aggiornamento, di durata triennale, è in realtà durato più di tre anni. A fronte di questo, il Piano attuale prevede un aggiornamento con cadenza biennale: osserva che si tratta di una previsione poco plausibile, vista la complessità delle procedure, e chiede delucidazioni in proposito al Governo.

Da ultimo, rileva che le linee guida sono a parole ispirate al concetto di *safe system*: l'ambiente stradale che passa da essere rischioso ad essere invece intrinsecamente sicuro, con i quattro elementi che lo compongono (strade, veicoli, persone e velocità)

che cooperano ciascuno supplendo ad eventuali mancanze dell'altro. Si tratta di un approccio ormai prevalente a livello internazionale, sostenuto anche dall'ONU, che appare però contraddetto dal contenuto effettivo delle linee guida stesse: esse appaiono ispirate da una visione opposta, tesa solo a responsabilizzare la vittima potenziale, ad esempio puntando tutto sui dispositivi di protezione individuale invece che su limitazioni della velocità dei mezzi. Tutto ciò, ribadisce, appare contrario alle migliori pratiche diffuse anche a livello europeo.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nell'ufficio di presidenza del 17 novembre si è stabilito di fissare alla giornata di domani il termine per la richiesta di soggetti da audire in merito al provvedimento in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Ficara ha svolto la relazione introduttiva.

Il viceministro Alessandro MORELLI interviene appunto in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore Ficara nel corso della seduta del giorno precedente.

Per quanto concerne l'articolo 5, esso modifica la procedura di approvazione del contratto di programma tra MIMS e RFI, al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari. In dettaglio, con l'articolo 5 si definisce una nuova procedura di approvazione del contratto di programma tra il MIMS e RFI, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo dell'anno precedente la scadenza del contratto di programma, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata un documento che descrive gli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento ai programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

La proposta normativa è finalizzata a dare attuazione alla riforma prevista dal PNRR italiano alla Missione 3 Componente 1, che richiede come *milestone* al 31 dicembre 2021 la riduzione dei tempi dell'*iter* di approvazione dei contratti di programma del gestore dell'infrastruttura ferroviaria RFI.

Tale riforma è coerente con quanto espresso dalla relazione approvata dalle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea, laddove si raccomanda di « introdurre meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di programma MIT-RFI, semplificandone le procedure e rafforzando i meccanismi di vigilanza e controllo già esistenti, tenuto conto che i passaggi per l'approvazione attualmente previsti sono numerosi e rischiano di bloccare risorse ingenti ».

Ciò non esclude, ovviamente, che la riforma delineata dall'articolo 5 possa essere migliorata nella competente sede parlamentare attraverso degli emendamenti, purché le proposte non incidano negativamente sul rispetto, da parte del Governo italiano, degli impegni assunti con la Commissione europea, in modo da non pregiudicare il versamento da parte della stessa Commis-

sione della rata PNRR che ammonta ad euro 25 miliardi entro il termine predetto del 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne, invece, l'articolo 6, il relatore ha richiesto un chiarimento in ordine agli interventi di cui al cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. decreto *governance* e semplificazioni PNRR), i quali interventi, ai sensi del comma 6 dell'articolo in oggetto, sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 3 del medesimo articolo. A tal proposito, si rappresenta che l'esclusione degli interventi ferroviari di cui al citato Allegato IV è resa possibile perché beneficiano della disciplina speciale di cui all'articolo 44 (*Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*). La norma, come noto, reca una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR. In particolare, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, l'articolo 44 del decreto-legge « *governance* e semplificazioni PNRR » interviene sul Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quale organo individuato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento *ad hoc* per una serie di opere.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, nel ringraziare il viceministro per la disponibilità dimostrata, rileva che il testo presenta comunque margini di miglioramento. Le osservazioni mosse nella relazione, afferma, non erano finalizzate ad allungare i tempi delle procedure o a far perdere delle risorse; osserva che ad esempio i precedenti contratti di programma hanno registrato ritardi anche di tre anni, non certo dovuti ai tempi dei passaggi parlamentari richiesti dalle norme previgenti. Ribadisce che la definizione di termini certi per alcune fasi procedurali posta all'articolo 5 gli appare sicuramente un fatto positivo.

D'altro canto, conclude, occorre trovare una formula che, senza inficiare l'iter previsto o gli impegni presi con la Commissione europea, rimetta al centro le prerogative delle Camere, coniugando speditezza procedurale e dignità del Parlamento.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morrelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Continuità territoriale con la Sardegna.**

**C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 576).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, annuncia che nella riunione svoltasi ieri, l'ufficio di presidenza ha convenuto sull'abbinamento della proposta di legge C. 576, d'iniziativa del deputato Cappellacci, recante « Modifica all'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni relative alla continuità territoriale marittima ».

*(La Commissione consente).*

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*Risoluzione 7-00619 Silvestroni: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T.*

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

*S O M M A R I O*

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Emendamenti C. 2561-A 92

**COMITATO DEI NOVE**

*Giovedì 18 novembre 2021.*

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione  
della famiglia.  
Emendamenti C. 2561-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.15 alle  
12.40.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega anti vivisezione (LAV) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne ..... 93

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio tutela dell'aceto balsamico di Modena, del Consorzio tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e di OriGin Italia, sulla nuova norma tecnica slovena relativa alla produzione e commercializzazione di « aceto balsamico » ..... 93

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 18 novembre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega anti vivisezione (LAV) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.50.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 18 novembre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio tutela dell'aceto balsamico di Modena, del Consorzio tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e di OriGin Italia, sulla nuova norma tecnica slovena relativa alla produzione e commercializzazione di « aceto balsamico ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.30.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	100

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che, sul disegno di legge in esame, sono stati presentati 11 emendamenti (*vedi allegato*) che si riserva di trasmettere alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di rispettiva competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che il provvedimento dà attuazione a una pluralità di interventi necessari all'implementazione del PNRR, sia dal lato degli investimenti che da quello delle riforme, in vista dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR stesso, al cui rispetto è condizionato l'ottenimento dei fondi europei del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and resilience facility* – RRF). Si tratta pertanto di un provvedimento di grande rilevanza.

Il provvedimento si compone di 52 articoli divisi in 5 Titoli e, complessivamente, 16 Capi. I primi due titoli – su cui si soffermerà brevemente nella sua relazione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi del provvedimento – sono espressamente dedicati a realizzare gli obiettivi del Piano o ad accelerare le iniziative già intraprese e riguardano, pertanto, una pluralità di settori e ambiti di intervento.

Segnala inoltre preliminarmente che gli interventi previsti nei primi due titoli del provvedimento in esame sono finanziati, in tutto o in parte, a valere sui fondi del PNRR e sulla relativa anticipazione iscritta nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, in alcuni casi, a valere sulle risorse del Fondo nazionale complementare (FNC), istituito dal decreto-legge n. 59/2021 per finanziare interventi complementari al PNRR.

Nell'ambito del Titolo I, il primo Capo mira a incentivare l'investimento innovativo e *green* nel settore ricettivo-turistico.

Premette che i benefici previsti dalle diverse disposizioni del Capo in esame sono concessi nel rispetto della normativa unionale di volta in volta richiamata, tra cui, in particolare: il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»; la normativa in materia di Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla co-

municazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020/C 91 I/01), come integrata dalle successive comunicazioni e decisioni della Commissione; infine la normativa in materia di obbligo di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Venendo al dettaglio delle misure, fa presente che l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.

L'articolo 2 istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una «Sezione Speciale Turismo», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la concessione di garanzie alle imprese potenzialmente beneficiarie del credito di imposta di cui all'articolo 1, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendano avviare un'attività nel settore turistico.

L'articolo 3, comma 1, prevede, in alternativa agli incentivi disposti dall'articolo 1, contributi diretti e finanziamenti agevolati a fronte di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

L'articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e *tour operator* un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.

Il Capo II, in materia di infrastrutture ferroviarie ed edilizia giudiziaria, si compone dei due seguenti articoli.

L'articolo 5 semplifica e riduce i tempi delle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari. Si tratta di una delle riforme previste dal PNRR da realizzare entro la fine del 2021.

L'articolo 6, comma 1, introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 48-*bis* finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal Piano nazionale complementare (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.

Il Capo III, che si compone del solo articolo 7, si pone l'obiettivo di agevolare la realizzazione dell'infrastruttura *cloud* Polo Strategico Nazionale (PSN), finalizzata ad offrire soluzioni di sicurezza per i dati delle pubbliche amministrazioni. Al fine di rispettare un *target* inserito nella Missione 1 del PNRR, che prevede che entro il 31 dicembre 2021 venga messo a gara il progetto relativo, la norma prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A. quale centrale di committenza per l'espletamento della gara.

Il Capo IV, relativo alle procedure di spesa, comprende gli articoli da 8 a 10.

L'articolo 8 autorizza la costituzione di un « Fondo dei Fondi » denominato « Fondo Ripresa Resilienza Italia » la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti, con una dote di 772 milioni di euro a valere sulle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'articolo 9, al comma 1, proroga di un anno, al 31 dicembre 2026 il termine di attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020, prevedendo, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi POC per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Segnala al riguardo l'opportunità che, in sede di monitoraggio dell'attuazione del PNRR, il Governo dia conto con separata evidenza delle risorse dei POC utilizzate a supporto degli interventi del PNRR, ricordandone l'originaria destinazione.

I commi 6-7 e 12-13 dell'articolo 9, recanti norme di natura contabile, prevedono la possibilità di disporre, per i progetti PNRR finanziati da contributi a fondo perduto, anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, per i quali le anticipazioni in questione costituiscono trasferimenti di risorse.

I commi da 8 a 11 istituiscono presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, autorizzando il reclutamento, mediante nuovi concorsi o scorrimento delle graduatorie, di 40 unità di personale e la possibilità di avvalersi di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di 10 esperti e di convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca, entro il limite di spesa di 600.000 euro.

L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, con una dotazione pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Quanto al Capo V – Zone economiche speciali, esso si compone del solo articolo 11 che introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES. La relazione introduttiva evidenzia che la disposizione è funzionale al rafforzamento dei Commissari ZES.

Il Capo VI, recante disposizioni in materia di Università e ricerca, si compone degli articoli dal 12 al 15. L'articolo 12, in attuazione della linea di intervento del PNRR volta ad accrescere l'importo delle borse di studio e ad ampliarne la platea dei beneficiari, semplifica i criteri di determinazione dei requisiti di eleggibilità alle borse di studio e di determinazione dei relativi importi.

L'articolo 13 prevede la possibilità di stipulare, attraverso il canale CONSIP, convenzioni finalizzate all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica a supporto dell'avvio delle azioni di competenza del Ministero dell'università e della ricerca finalizzate all'attuazione del PNRR.

L'articolo 14, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR in tema di riforma delle classi di laurea, prevede che una parte dei crediti formativi universitari (CFU) possa essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD), prevedendo altresì la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.

L'articolo 15 al fine di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali agli studenti e rispettare il relativo obiettivo, previsto dal PNRR, semplifica le procedure per la realizzazione, agevolando altresì il monitoraggio dei risultati conseguiti.

Nell'ambito del Titolo II, contenente ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative del PNRR, il Capo I, in materia di ambiente, si compone di quattro articoli.

L'articolo 16 si prefigge di dare attuazione a una serie di interventi previsti nel PNRR in materia di uso sostenibile delle risorse idriche.

L'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni del (PNRR), al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali. La relazione illustrativa evidenzia che l'articolo in esame si iscrive nell'ambito delle riforme volte a promuovere un «contesto abilitante» per l'attuazione del PNRR, fermo restando il rispetto della direttiva 2011/42/CE in materia di VAS.

L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori rela-

tivamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.

Nell'ambito del Capo II, l'articolo 20 provvede a coordinare l'utilizzo delle risorse già assegnate ai comuni sulla base della legislazione vigente e confluite nel PNRR rispetto agli obiettivi del Piano stesso in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio.

L'articolo 21 dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane, in base al relativo indice di vulnerabilità sociale e territoriale, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, cui si aggiungono, per gli anni dal 2021 al 2024, le risorse del Piano nazionale complementare già a tal fine destinate, per un importo pari a 210 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge n. 59 del 2021. È inoltre prevista la costituzione nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia», di cui all'art. 8 sopra descritto, di una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della corrispondente linea progettuale del PNRR («Piani Integrati, BEI»). L'articolo 22 disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

L'articolo 23, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, consente l'assegnazione delle risorse del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027 anche al completamento degli interventi in corso. Osserva in proposito che, per quanto attiene alle risorse del FSC utilizzate per finanziare interventi inclusi nel PNRR, appare opportuno che sia data separata evidenza, nell'ambito del monitoraggio, della quota utilizzata per il finanziamento di «interventi in corso» e di quella destinata a nuovi interventi.

Il Capo III, in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari, comprende gli articoli da 24 a 26.

L'articolo 24, fine di attuare l'obiettivo di sostituzione edilizia di 195 scuole, cui il PNRR destina 800 milioni di euro, indice un concorso di progettazione in due gradi, secondo le procedure del Codice degli appalti per gli interventi di particolare complessità.

L'articolo 25, al fine di dare attuazione agli obiettivi previsti dal PNRR in materia di aggiudicazione di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), nonché di assunzione di nuovi ricercatori a tempo determinato, consente di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma PRIN allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori, in attuazione di una specifica linea di intervento del PNRR volta a sostenere la mobilità reciproca di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra università e aziende, la semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e la riforma del percorso professionale dei ricercatori.

Il Capo IV in materia di servizi digitali comprende gli articoli da 27 a 30.

L'articolo 27 contiene misure di semplificazione in materia di utilizzo del domicilio digitale e pagamenti digitali, in materia di funzionalità dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

L'articolo 28 ha ad oggetto la costituzione di un servizio, dedicato alle imprese, di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) gestita dalle Camere di commercio.

L'articolo 29 istituisce il « Fondo per la Repubblica Digitale » alimentato dalle fondazioni bancarie, cui è riconosciuto un credito d'imposta di importo variabile tra il 65 e il 75 per cento dei versamenti effettuati, e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali.

L'articolo 30 semplifica e centralizza presso il MIMS i compiti in materia di convenzioni relative all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica.

Il Capo V, che contiene disposizioni in materia di personale e organizzazione delle amministrazioni pubbliche, nonché di servizio civile, si compone di dieci articoli, dal 31 al 40.

L'articolo 31 dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR non siano tenuti alla cancellazione dai rispettivi albi professionali e regimi previdenziali. Inoltre, a parità di oneri finanziari, la norma configura come limite minimo, invece che massimo, il numero di 1000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – e non anche gli enti locali come finora previsto – possono attivare. La relazione illustrativa evidenzia che tale modifica consentirà alle amministrazioni di disporre della flessibilità necessaria a individuare le unità necessarie all'attuazione dei piani.

L'articolo 32 amplia la compagine associativa di Formez PA al fine di estenderne l'operatività in materia di procedure idoneative e concorsuali per l'attuazione del PNRR.

L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il « Nucleo PNRR Stato-Regioni ».

L'articolo 34 assegna temporaneamente al Ministero della transizione ecologica (MITE) un contingente di personale al fine di fornire supporto per l'attuazione del PNRR.

L'articolo 35 reca una serie di norme riguardanti il settore della giustizia, miranti al rafforzamento del sistema giudiziario tramite il rafforzamento del personale e l'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi.

L'articolo 36 detta alcune disposizioni per il potenziamento della dotazione organica dell'Unità per la semplificazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurarne la continuità operativa e anche in vista dell'attuazione degli obiettivi del PNRR.

L'articolo 37, al fine di assicurare la coerenza dei meccanismi di perequazione

infrastrutturale con gli obiettivi del PNRR in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nei servizi educativi per l'infanzia, integra da 11 a 12 membri la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

L'articolo 38, in attesa della riorganizzazione dell'AIFA, diretta all'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, proroga al 28 febbraio 2022 la permanenza in carica dei componenti del CTS (Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), già scaduti il 4 novembre 2021.

Gli articoli 39 e 40 dettano rispettivamente disposizioni circa l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico, nonché la semplificazione del procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale.

Per quanto riguarda le misure degli altri titoli del provvedimento in esame, non direttamente connessi con l'attuazione del PNRR, segnala come di particolare interesse per la Commissione l'articolo 45, che estende la possibilità di compensazione, per le aziende del settore agricolo, dei debiti contributivi con i pagamenti di aiuti nazionali ed europei erogati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione consente di accelerare l'erogazione degli aiuti connessi alla pandemia da COVID-19 – che, in sede di pagamento del saldo, devono essere sottoposti alla ri-

chiesta del DURC – nonché l'erogazione dei futuri pagamenti che potranno derivare dall'attuazione dei progetti del PNRR.

In conclusione, nell'esprimere il suo apprezzamento sul testo in esame, si riserva di formulare la proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento in esame, di dimensione e ampiezza di contenuti comparabili con quelle di una legge di bilancio, osserva che sarebbe utile, a suo avviso, evidenziare, per i profili di competenza della Commissione, quali siano le riforme previste nel PNRR cui il provvedimento mira a dare attuazione al fine di raggiungere i target concordati con l'Unione europea e quali siano gli interventi di prevenzione disposti al fine di assicurare che il processo di implementazione del Piano avvenga in un contesto immune da infiltrazioni mafiose.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

## ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 2.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 93-bis », comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.*

**2.3. Rotelli, Mantovani, Donzelli.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 93-bis », comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Secondo modalità stabilite nel Regolamento, è adottato, in via sperimentale, un meccanismo per il controllo digitale di tale documento. Il documento può essere altresì conservato su supporto informatico da parte dell'utilizzatore purché sia di immediata esibizione a richiesta dell'organo accertatore.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.*

**2.6. Grippa.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 93-bis », comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. con le seguenti: in apposito elenco del sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.*

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:*

*« 4-ter. Nel sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del*

*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico. ».*

**2.4. Rotelli, Mantovani, Donzelli.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 93-bis », comma 5, sopprimere la lettera d).*

**2.5. Rotelli, Mantovani, Donzelli.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 93-bis », comma 6, dopo le parole: San Marino aggiungere le seguenti: e nella Confederazione Svizzera.*

*Conseguentemente, dopo le parole: territorio sanmarinese aggiungere le seguenti: e svizzero.*

**2.2. Bianchi, Di Muro.**

*A comma 1, lettera b), capoverso « Art. 93-bis », comma 6, dopo le parole: San Marino aggiungere le seguenti: e nel Principato di Monaco.*

*Conseguentemente, dopo le parole:* territorio sanmarinese *aggiungere le seguenti:* e monegasco.

**2.1.** Di Muro, Bianchi.

ART. 4.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4.1.** Cirielli, Mantovani, Donzelli.

\* **4.3.** Mantovani, Lollobrigida, Foti, Donzelli, Cirielli.

*Al comma 2, capoverso comma « 3. », dopo le parole:* ente pubblico *aggiungere le seguenti:* o privato.

*Conseguentemente, sopprimere le parole:* o collaboratore.

**4.2.** Mantovani, Lollobrigida, Foti, Donzelli, Cirielli.

ART. 43.

*Al comma 1, dopo la parola:* trasmette *aggiungere le seguenti:* e illustra.

**43.1.** Mantovani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ove una delle due Camere ne faccia richiesta sono trasmesse senza indugio, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, informazioni e documenti aggiuntivi aggiornati su singoli progetti finanziati;

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole:* finalizzata al monitoraggio *aggiungere le seguenti:* e al controllo;

*al comma 2, sostituire le parole:* conseguimento soddisfacente *con le seguenti:* completo conseguimento;

*al comma 3, dopo le parole:* soggetti responsabili e attuatori dei progetti *aggiungere le seguenti:* o di qualsiasi altro soggetto in grado di fornire elementi utili all'attività conoscitiva;

*al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le Commissioni parlamentari acquisiscono inoltre ogni informazione finalizzata al monitoraggio del raggiungimento delle *milestones* previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza e per il raggiungimento dei pilastri definiti nell'articolo 3 e degli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento UE 2021/241.;

*al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Governo tiene conto di tali indirizzi nell'attuazione e ne riferisce nella successiva relazione periodica.;

*dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, prima dell'invio alla Commissione europea, l'eventuale proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza in tempo utile per il suo esame. ».

**43.2.** Galizia.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. S. 2426 Governo (Alle Commissioni 6 <sup>a</sup> e 11 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	107
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. S. 2330 Governo (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) ..	104
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	108
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

**S. 2426 Governo.**

(Alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, rilevata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, incarica il deputato Diego Zardini di assumerne le funzioni.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile:

alla materia di esclusiva competenza statale « sistema tributario » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), per quanto concerne le disposizioni di natura fiscale;

alla materia di esclusiva competenza statale « profilassi internazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *q*) e alla materia di competenza concorrente « tutela della salute » (articolo 117, terzo comma) per quanto concerne le disposizioni in materia di salute e quarantena dei lavoratori (ricordo che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto la gestione dell'emergenza sanitaria in corso proprio alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale);

alla materia di esclusiva competenza statale « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettera o) e alla materia di competenza concorrente « tutela e sicurezza del lavoro » (articolo 117, terzo comma) per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela del lavoro.

Alcune disposizioni del provvedimento opportunamente dispongono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

il comma 13 dell'articolo 5 ha introdotto il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a stabilire le modalità di concessione delle varie misure di aiuto che il medesimo comma chiarisce che debbano essere sottoposte alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato del marzo 2020; tra queste misure vi è infatti l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021);

il comma 1 dell'articolo 13 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro del lavoro chiamato a ridefinire la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro.

Ciò premesso, segnala le ulteriori disposizioni di interesse del provvedimento, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il comma 6 dell'articolo 5 semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente.

L'articolo 11, ai commi 13 e 14, prevede il rifinanziamento del reddito di cittadi-

nanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.

L'articolo 11, ai commi 16 e 17, prevede che ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dalla normativa vigente, continui ad essere concessa la medesima indennità in continuità fino al 31 dicembre 2021, qualora abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.

L'articolo 12 modifica la disciplina sulla mobilità volontaria dei pubblici dipendenti. In primo luogo, si conferma che la mobilità volontaria del personale degli enti locali aventi un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza e si fa salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto; in secondo luogo, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali.

L'articolo 16, ai commi da 4 a 6, attribuisce alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni. Al comma 7 attribuisce a ciascuna Provincia autonoma di Trento e di Bolzano la somma di 50 milioni di euro, da erogare nel 2021, a titolo di somma spettante, in via definitiva, in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022. Al comma 8 subordina l'attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia.

L'articolo 16, al comma 10, dispone l'assegnazione di un contributo pari a circa 62,9 milioni di euro in favore dei comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di

Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015. Il comma 11 dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo 16.

L'articolo 17, al comma 1, a decorrere dal 2022, incrementa di 6.000 milioni di euro annui il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Conseguentemente, a decorrere dal 2022, è ridotto di 6.000 milioni di euro annui il Fondo per l'attuazione della delega fiscale. Le risorse sono indirizzate alla messa a regime, dal 1° gennaio 2022, dell'assegno unico e universale. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici.  
S. 2330 Governo.**

(Parere alla 8ª Commissione del Senato).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constata l'assenza del relatore, impossibilitato a

partecipare alla seduta, chiede al deputato Diego Zardini di assumerne le funzioni.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente protezione civile, governo del territorio, grandi reti di trasporto (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale turismo, agricoltura e diritto allo studio (articolo 117, quarto comma).

Segnala che, a fronte di questo intreccio di competenze, già alcune disposizioni del provvedimento prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali che saranno di seguito richiamate. Segnala anche che sul provvedimento la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno formulato, nel corso delle loro audizioni di fronte alla Commissione bilancio della Camera competente in sede referente, proposte di modifica e di integrazione del testo meritevoli della massima considerazione.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del provvedimento di più diretto interesse per la Commissione, rinviando, per un quadro più completo, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il comma 15 dell'articolo 1 prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provveda ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

Il comma 5 dell'articolo 2 interviene sui casi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché l'Istituto per il credito sportivo, rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui all'articolo in commento e concorrano all'incremento della misura della ga-

ranza e della riassicurazione per i finanziamenti nel settore turistico. In tali casi, regioni, province e Istituto per il credito sportivo, previo accordo con il Ministero del turismo e il Mediocredito centrale Spa, possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui all'articolo in commento.

L'articolo 3, prevede, tra le altre cose, al comma 6, un decreto del Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, con prevalenza di quest'ultima, e della competenza residuale regionale in materia di turismo.

L'articolo 6 reca misure finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria.

Il comma 6 dell'articolo 9 consente anticipazioni di cassa, a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione del dispositivo europeo di ripresa e resilienza, ai soggetti attuatori, compresi gli enti territoriali, di progetti PNRR finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato.

L'articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle zone economiche speciali e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.

L'articolo 12 semplifica, per il periodo di riferimento del PNRR, la disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musi-

cale e coreutica (AFAM), alle borse di studio e per la determinazione dei relativi importi. Ciò attraverso un decreto del Ministro dell'università.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare potrebbe essere presa in considerazione la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in quanto la materia del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale (da ultimo, la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale).

L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 con la duplice finalità di semplificazione delle procedure nonché di favorire elevati standard ambientali. Non è oggetto di modifica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000 che prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo.

L'articolo 16, nell'ambito delle misure in materia di risorse idriche, prevede, tra le altre cose, al comma 1, lettera b), che il decreto del Ministro dell'economia chiamato a definire i criteri per la determinazione dei canoni di concessione dell'acqua pubblica, definisca anche i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di queste specifiche misure; in particolare potrebbe essere considerata la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma).

Inoltre, la successiva lettera a) del comma 2 prevede che il Piano degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica sia adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi ammessi al finanziamento nei rispettivi territori. Infine, il comma 4 prevede che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del Centro-Nord sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

L'articolo 17 prevede che il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani sia adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 20 introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione della necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti.

L'articolo 21, tra le altre cose, prevede, al comma 10, un decreto del Ministro dell'interno per l'assegnazione ai soggetti attuatori delle risorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del provvedimento. In particolare, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni, potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 22 prevede un DPCM, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per il riparto delle risorse (800 milioni di euro) per il contrasto del rischio idrogeologico.

L'articolo 24 prevede un'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del programma operativo complementare « per

la scuola » da destinare agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare si può ipotizzare la previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni in considerazione del concorso della competenza statale esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appare prevalente e della competenza concorrente in materia di governo del territorio, di energia e di protezione civile (articolo 117, terzo comma) a cui la giurisprudenza costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 71 del 2018) ha ricondotto la materia dell'edilizia scolastica.

L'articolo 27, tra le altre cose, interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente consentendo ai comuni di utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati *on-line*.

L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, denominato « Nucleo PNRR Stato-Regioni ».

Ritiene che la formulazione della proposta di parere possa essere rinviata alla prossima seduta, al fine di tenere conto degli elementi che potranno emergere nel corso dell'esame.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 18 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50. alle 8.55.

## ALLEGATO 1

**DL 146/2021 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (S. 2426 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2426 di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « sistema tributario » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), per quanto concerne le disposizioni di natura fiscale; assumono anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale « profilassi internazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *q*) e la materia di competenza concorrente « tutela della salute » (articolo 117, terzo comma) per quanto concerne le disposizioni in materia di salute e quarantena dei lavoratori (si ricorda in proposito che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto la gestione dell'emergenza sanitaria in corso proprio alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale); assumono infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettera *o*) e la materia di compe-

tenza concorrente « tutela e sicurezza del lavoro » (articolo 117, terzo comma) per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela del lavoro;

alcune disposizioni del provvedimento opportunamente dispongono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, il comma 13 dell'articolo 5 ha introdotto il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a stabilire le modalità di concessione delle varie misure di aiuto che il medesimo comma chiarisce che debbano essere sottoposte alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato del marzo 2020; tra queste misure vi è infatti l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021); il comma 1 dell'articolo 13 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro del lavoro chiamato a ridefinire la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. (S. 2330 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2330 recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici e rilevato che:

il provvedimento risulta riconducibile sia alla materia « tutela della concorrenza » di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), che appare prevalente, sia alla materia « governo del territorio » di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);

nel quadro di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie

territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1, comma 4, primo periodo);

sul provvedimento sono state depositate le memorie svolte da ANCI e ANPCI nel corso delle loro audizioni di fronte alla Commissione competente in sede referente;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a valutare con la massima attenzione i contenuti delle memorie depositate da ANCI e ANPCI.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la semplificazione

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	109
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Formez PA, di rappresentanti di General SOA e di rappresentanti di FederDistribuzione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	109

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 18 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella se-

duta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.**

**Audizione di rappresentanti di Formez PA, di rappresentanti di General SOA e di rappresentanti di FederDistribuzione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alberto BONISOLI, *Presidente di Formez PA*, Valeria SPAGNUOLO, *rappresentante di Formez PA*, Francesca FERRARA, *rappresentante di Formez PA*, Claudia ILARDI, *rappresentante di Formez PA*, Franco LAZZARONI *Presidente di General SOA*, e

Marco PAGANI, *Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di FederDistribuzione*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola STUMPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i rappresentanti di Formez PA, di General SOA

e di FederDistribuzione per le relazioni svolte.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.	
Audizione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di TERNÀ, ing. Stefano Antonio Donnarumma .....	111
Seguito dell'esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 .....	111
Seguito dell'esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 .....	111
Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021 .....	112

*Giovedì 18 novembre 2021. – Presidenza del presidente URSO.*

#### La seduta comincia alle 10.10.

**Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.**

**Audizione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di TERNÀ, ing. Stefano Antonio Donnarumma.**

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di TERNÀ, ing. Stefano Antonio DONNARUMMA, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BORGHI (PD), VITO (FI), Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI (M5S).

L'ingegnere DONNARUMMA ha quindi svolto l'intervento di replica coadiuvato dal-

l'avv. Giuseppe DEL VILLANO e dal dott. Francesco DEL PIZZO.

**Seguito dell'esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.**

Il Relatore, deputato Enrico BORGHI (PD), propone di esprimere parere favorevole con osservazioni.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta del Relatore.

**Seguito dell'esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.**

Il Relatore, deputato VITO (FI), propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta del Relatore.

**Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021.**

Intervengono per alcune considerazioni di carattere incidentale, il PRESIDENTE, il

Relatore senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

Si è dunque concluso l'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021.

**La seduta termina alle 12.05.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di David Rossi

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	113
Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	113
Comunicazioni del Presidente .....	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 18 novembre 2021. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che come convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 28 ottobre, la pubblicità dei lavori della seduta odierna non sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

#### Comunicazioni del Presidente.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi l'11 novembre, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, della collaborazione, per la durata della legislatura, a tempo parziale e a titolo gratuito del dott. Davide Vecchi.

Fa, inoltre, presente che, secondo quanto deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 11 novembre, in data 18 novembre 2021 sono stati affidati:

a. al Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma del Ra.C.I.S. dell'Arma dei Carabinieri (con facoltà di avvalersi della collaborazione di enti esterni) la ricostru-

zione, mediante l'impiego di un manichino antropomorfo virtuale, della precipitazione del dott. David Rossi, nonché l'esecuzione, attraverso l'analisi dei video disponibili, di ulteriori accertamenti tecnici connessi a quell'evento;

b. al Reparto Tecnologie Informatiche del Ra.C.I.S l'esecuzione degli accertamenti tecnici informatici;

c. al Reparto Indagini Tecniche del R.O.S. dell'Arma dei Carabinieri l'esecuzione degli accertamenti tecnici su tabulati e utenze telefoniche.

Comunica, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, è rinviato al termine dei lavori odierni dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 18 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.10 alle 18.25.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 325 ( <i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	11
<i>ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base)</i> .....	18
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione « Chiesa d’Inghilterra » in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	13
Introduzione dell’articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l’accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni. C. 2009 Magi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	13

### II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .	24
--	----

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull’impegno dell’Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di Carine Kanimba, figlia di Paul Rusesabagina, ed ulteriori difensori dei diritti umani in Rwanda ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
RISOLUZIONI:	
7-00713 Ermellino: Sulla crisi in Libano.	
7-00727 Di Stasio: Sulla crisi in Libano ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	36
7-00744 La Marca: Sui servizi consolari.	
7-00756 Fitzgerald Nissoli: Sui servizi consolari ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	39
ALLEGATO 3 ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	43
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, dell'Ambasciatrice d'Italia a Washington, Mariangela Zappia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione Congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio «Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale» (JOIN(2020)22) .....	35
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) ..	47
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	63
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	76
DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78
RISOLUZIONI:	
7-00740 Casa, 7-00752 Vietina: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00754</i> ) .....	83
7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	84
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, dott. Luigi Ferraris, sulle attività del Gruppo .....	86
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento « Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione ». Atto n. 323 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	86

## SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	89
--	----

## SEDE REFERENTE:

Continuità territoriale con la Sardegna. C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 576</i> ) .....	91
--	----

AVVERTENZA .....	91
------------------	----

**XII Affari sociali**

## COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Emendamenti C. 2561-A	92
--	----

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega anti vivisezione (LAV) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne .....	93
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio tutela dell'aceto balsamico di Modena, del Consorzio tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e di OriGin Italia, sulla nuova norma tecnica slovena relativa alla produzione e commercializzazione di « aceto balsamico » .....	93
---	----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
--	----

ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	100
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. S. 2426 Governo (Alle Commissioni 6 <sup>a</sup> e 11 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	107
--	-----

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. S. 2330 Governo (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) ..	104
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	108
--	-----

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	109
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Formez PA, di rappresentanti di General SOA e di rappresentanti di FederDistribuzione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	109
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.	
Audizione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di TERNA, ing. Stefano Antonio Donnarumma .....	111
Seguito dell'esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 .....	111
Seguito dell'esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 .....	111
Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2021 .....	112
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	113
Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	113
Comunicazioni del Presidente .....	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

